

<u>INDICE</u>

1		IL CONTESTO NORMATIVO	1		
	1.1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 4 LUGLIO 2001	1		
	1.2	Elencazione dei reati generanti la responsabilità amministrativa	1		
	1.3	RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI	3		
2		IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S			
	2.1	ELEMENTI FONDAMENTALI	6		
	2.1	1.1 CODICE ETICO	6		
	2.2	DESTINATARI DEL MODELLO.			
	2.3	MISSIONE E STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO MEDIOLANUM			
	2.4	Modello di Governance			
	2.5	Sistema dei Controlli interni			
	2.6	Funzioni di controllo Interno			
		6.1 Funzione di Compliance			
		6.2 Funzione Risk Management			
		6.3 FUNZIONE ATTUARIALE			
		6.4 FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT	_		
	2.7	LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO			
	2.8	APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO	34		
3		ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	36		
	3.1	STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36		
	3.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza	36		
		3.2.1.1 DEFINIZIONI E COMPITI DELLA UNITÀ 231, COLLEGIO SINDACALE E COMITATI MANAGERIALI	38		
	3.3	Modalità e periodicità di riporto	41		
4		FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI	42		
	4.1	SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI	42		
	4.2	Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni			
	4.3	Canale "whistleblowing"	43		
5		INFORMAZIONE E FORMAZIONE	45		
	5.1	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	45		
	5.2	FORMAZIONE INTERNA	45		
	5.3	Informativa ai Terzi	46		
6		SISTEMA SANZIONATORIO	47		
	6.1	Princìpi generali	47		
	6.2	Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	48		
	6.3	QUADRI E IMPIEGATI	48		
	6.4	DIRIGENTI	50		
	6.5	SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI	52		
	6.6	Amministratori	52		
	6.7	SINDACI	53		
	6.8	COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53		
	6.9	MISURE NEI CONFRONTI DEI TERZI	53		

7	AMBITI OPERATIVI, ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVI PROTOCOLLI DI GESTIONE E CONTROLLO	55
	7.1 Premessa	55
	7.2 Ambiti operativi rilevanti	55
	7.3 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA	57
	7.3.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	
	7.3.2 PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO	
	7.3.3 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	
	7.3.3.1 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI VERIFICHE	
	ACCERTAMENTI E/O ISPEZIONI	•
	7.3.3.1.1 Premessa e scopo	
	7.3.3.1.2 Procedure operative e principi di controllo	
	7.3.3.2 RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O AUTORITÀ DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI ISTANZE, RICHIESTE DI	05
	AUTORIZZAZIONE, EFFETTUAZIONE DI COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI	66
	7.3.3.2.1 Premessa e scopo	
	7.3.3.2.2 Procedure operative e principi di controllo	
	7.3.3.3 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA)	
	7.3.3.3.1 Premessa e scopo	
	7.3.3.3.2 Procedure operative e principi di controllo	
	7.3.3.4 CONCLUSIONE E STIPULAZIONE O ESECUZIONE DI CONTRATTI E/O CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI, ANCHE ATTRAVERS	
	PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA	
	7.3.3.4.1 Premessa e scopo	
	7.3.3.4.2 Procedure operative e principi di controllo	
	7.3.3.5 RAPPORTI CON I FORNITORI	74
	7.3.3.5.1 Premessa e scopo	74
	7.3.3.5.2 Procedure operative e principi di controllo	75
	7.3.3.6 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE	79
	7.3.3.6.1 Premessa e scopo	
	7.3.3.6.2 Procedure operative e principi di controllo	80
	7.4 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI SOCIETARI	82
	7.4.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	82
	7.4.2 PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO	84
	7.4.3 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	85
	7.4.3.1 RAPPORTI CON I SOCI, LA SOCIETÀ DI REVISIONE E IL COLLEGIO SINDACALE	
	7.4.3.1.1 Premessa e scopo	
	7.4.3.1.2 Procedure operative e principi di controllo	
	7.4.3.2 REDAZIONE DELL'INFORMATIVA PERIODICA	
	7.4.3.2.1 Premessa e scopo	
	7.4.3.2.2 Procedure operative e principi di controllo	
	7.4.3.3 ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI, ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIETARIA E DELLE OPERAZIONI SU	
	AZIONI E QUOTE	92
	7.4.3.3.1 Premessa e scopo	
	7.4.3.3.2 Procedure operative e principi di controllo	
	7.4.3.4 PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CONFLITTO DI INTERESSE	
	7.4.3.4.1 Premessa e scopo	
	7.4.3.4.2 Procedure operative e principi di controllo	
	7.5 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AD ABUSO DI MERCATO E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	
	7.5.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	
	7.5.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	• .
	7.5.3 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	
	7.5.3.1 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE	
	7.5.3.1.1 Premessa	
	7.5.3.1.2 Procedure operative e principi di controllo	99

7.5.3.2 IMPUTAZIONE O ESECUZIONE PER CONTO DELLA SOCIETÀ O DI TERZI DI ORDINI DI ACQUISTO O D	DI VENDITA DI STRUMENTI
finanziari 103	
7.5.3.2.1 Premessa e scopo	
7.5.3.2.2 Procedure operative e principi di controllo	
7.6 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, R	
TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DI REATI CONTRO LA PERSONA E DI RAZZISMO E XEN	
7.6.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	
7.6.2 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	111
7.7 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRI	MINOSE E DI
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	113
7.7.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	113
7.7.2 ATTIVITÀ SENSIBILI E PRINCIPI DI CONTROLLO	115
7.8 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA N	NEI LUOGHI DI LAVORO 119
7.8.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	119
7.8.2 PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO	120
7.8.3 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	121
7.8.3.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	122
7.8.3.1.1 Premessa e scopo	
7.8.3.1.2 Procedure operative e principi di controllo	125
7.9 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E IN M	ATERIA DI MARCHI O SEGNI
DISTINTIVI O BREVETTI	133
7.9.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	133
7.9.2 PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO	134
7.9.3 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	135
7.9.3.1 UTILIZZO DI OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE O DI MARCHI	135
7.9.3.2 UTILIZZO DI BREVETTI SOFTWARE	135
7.9.4 PROCEDURE OPERATIVE E PRINCÌPI DI CONTROLLO	135
7.10 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	137
7.10.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	137
7.10.2 PRINCÌPI DI COMPORTAMENTO	138
7.10.3 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	140
7.10.3.1 GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEL PATRIMONIO	O INFORMATIVO142
7.10.3.1.1 Premessa e scopo	
7.10.3.1.2 Procedure operative e principi di controllo	143
7.11 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	146
7.11.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	146
7.11.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	147
7.12 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI AMBIENTALI	149
7.12.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	149
7.12.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	151
7.12.3 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	151
7.12.3.1.1 Premessa e Scopo	151
7.12.3.1.2 Procedure operative e principi di controllo	153
7.13 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGO	DLARE154
7.13.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	154
7.13.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	155
7.13.3 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE	156
7.13.3.1.1 Premessa e scopo	
7.13.3.1.2 Modalità operative e principi di controllo	
7.14 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO IN MATERIA DEI REATI TRIBUTARI	
7.14.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	158
7.14.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	164
7.14.3 ATTIVITÀ SENSIBILI	166

	7.14.4	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	. 168
8		APPENDICE 1 – TABELLA SINTETICA DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	171
	8.1 CAT	ALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS. 231/2001	. 189
	8.1.1	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
	8.1.2	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	. 192
	8.1.3	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	. 197
	8.1.4	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	. 202
	8.1.5	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	. 206
	8.1.6	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI	
		RICONOSCIMENTO	. 211
	(ART. 25-	BIS)	. 211
	8.1.7	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	. 214
	8.1.8	REATI SOCIETARI	. 216
	8.1.9	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	.221
	8.1.10	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	. 228
	8.1.11	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	. 229
	8.1.12	ABUSI DI MERCATO	. 233
	8.1.13	OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME	
		ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	. 235
	8.1.14	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ	
		AUTORICICLAGGIO	. 236
	8.1.15	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	. 238
	8.1.16	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	. 240
	8.1.17	DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	. 243
	8.1.18	REATI AMBIENTALI	. 244
	8.1.19	ÎMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	. 257
	8.1.20	RAZZISMO E XENOFOBIA	. 262
	8.1.21	REATI TRANSNAZIONALI	. 263
	8.1.22	REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZA	ARDO
		ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	. 267
	8.1.23	Reati tributari	. 269
	8.1.24	CONTRABBANDO	. 273
	8.1.25	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	. 281
	8.1.26	RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	. 284
	8.1.27	DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	. 285
	8.1.28	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL	
		CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ	. 287
9		APPENDICE 2	.350
	9.1 ELE	NCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231	.350

1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 4 LUGLIO 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato anche "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità degli enti, dotati o meno di personalità giuridica, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano Funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

1.2 ELENCAZIONE DEI REATI GENERANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Numerose sono state le integrazioni poste in essere dal Legislatore ai reati inizialmente previsti dal Decreto originario.

Nel prosieguo della trattazione, si procede all'elencazione delle disposizioni legislative che alla data di approvazione del presente documento sono contenute nel predetto Decreto e più precisamente:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1);
- f) reati societari (art. 25-ter);
- g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25quater);
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1);
- i) reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);

¹Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

- j) abusi di mercato (art. 25-sexies);
- k) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- I) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- m) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)²;
- n) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- o) induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies):
- p) reati ambientali (art. 25-undecies);
- q) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- r) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)³;
- s) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- u) delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)⁴;
- v) delitti contro il patrimonio culturale (art.25 septiesdecies)⁵;
- w) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 – duodevicies) 6;
- x) delitti contro gli animali (art. 25 undeviecies)⁷;
- y) reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006).

Alla compagnia Mediolanum Assicurazioni, operante nel solo ramo danni, non sono applicabili le disposizioni in materia di antiriciclaggio in quanto, con l'emanazione del d.lgs. 231/2007 le imprese di assicurazione operanti nei rami danni non sono soggette agli obblighi

² Mediante il d.lgs. n. 184/2021, il Legislatore italiano ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea n. 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Ciò ha comportato modifiche al d.lgs. 231/01, nel quale è stato introdotto il nuovo reato in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; tale fattispecie di illeciti è stata trattata nel Protocollo relativo ai reati informatici, del presente Modello.

³ Tale fattispecie, inserita nel d.lgs. 231/2001 dalla legge 167/2017, è stata citata nel Modello 231/2001 di Mediolanum Assicurazioni per ragioni di completezza della materia anche se non rilevante per l'operatività della Società. L'articolo richiamato dalla suddetta legge era l'art. 3 comma 3-bis L. 654/1975; con il d.lgs. 21/2018 è stato modificato il d.lgs. 231/2001 ed il rimando dell'art. 25-terdecies attualmente si intende all'art. 604-bis comma 3 c.p. che tratta la medesima fattispecie.

⁴ Con l'intento di fornire maggiore tutela agli interessi finanziari dell'Unione Europea, attraverso il d.lgs. 75/2020 il legislatore italiano ha previsto i delitti di contrabbando nell'ambito della "responsabilità amministrativa degli enti" in quanto i dazi doganali rappresentano una risorsa specifica del bilancio europeo; questa fattispecie di illeciti non rileva per l'operatività della Società.

⁵ Con la Legge n.22 del 09-03-2022, nell'ambito delle "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", sono state inserite due nuove categorie di reato al fine di tutelare i beni culturali. Tuttavia, tale fattispecie di illeciti non rileva per l'operatività della Società.

⁶ Vedi nota precedente.

⁷ Con la Legge 6 giugno 2025, n. 82, nell'ambito delle "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", è stata inserita questa nuova famiglia di reati facente riferimento ai delitti contro gli animali. Tuttavia, tale fattispecie di illeciti non rileva per l'operatività della Società.

discendenti da tale normativa: nell'ambito assicurativo solo le Imprese di assicurazione che operano nei rami Vita sono, infatti, annoverate fra gli "intermediari finanziari" (art. 3, comma 2, lett. n), e lett. o) del d.lgs. 231/2007).

1.3 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Accanto alle sanzioni di carattere pecuniario si segnalano le misure interdittive – quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi – certamente assai gravose per l'Ente. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, qualora per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un <u>presupposto oggettivo</u>, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 Decreto).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla società un profitto, non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto l'Ente non risponde del reato ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne il costante aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono Funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti in posizione apicale"), l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine ai modelli.

Per contro, con specifico riferimento al successivo art. 7 del Decreto, nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, l'Ente è responsabile qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*, in relazione alla completezza, conformità e coerenza del Modello stesso.

Per completezza, considerando la natura di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Società", "Mediolanum Assicurazioni" o "Compagnia") quale impresa di assicurazione, si ricorda che il d.lgs. n. 209 del 7/09/2005 (il cosiddetto "Codice delle Assicurazioni Private") ha previsto all'art. 266, "Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato", un iter sanzionatorio specifico per le assicurazioni⁸.

"1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP (ora IVASS). Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP, che ha la facoltà di presentare relazioni scritte.

⁸ L'Art. 266 "Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato" del d.lgs. 209/2005 riporta quanto seque:

^{2.} In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'IVASS di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

^{3.} La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all'IVASS. A tal fine l'IVASS può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo

L'art. 6, comma 3 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Ai fini della stesura del suo modello, Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ha tenuto conto delle linee guida redatte dalla associazione di categoria (Linee Guida ANIA).

_

presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

^{4.} Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

^{5.} Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi."

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.

2.1 ELEMENTI FONDAMENTALI

Con riferimento alle esigenze individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati da Mediolanum Assicurazioni S.p.A., conformemente, fra l'altro, a quanto statuito dall'art. 6, comma 2 del Decreto, possono essere così brevemente riassunti:

- definizione di principi etici, regole operative e di controllo in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- identificazione dell'ambito di operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili", ovverosia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- identificazione delle procedure relative alle attività aziendali "sensibili" come sopra definite;
- definizione delle modalità di formazione del personale;
- definizione dell'informativa da fornire ai Terzi⁹;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, attuazione, modifica e verifica nel continuo del funzionamento del Modello;
- definizione del sistema organizzativo di poteri e deleghe di regolamentazione e disciplina delle attività svolte anche in relazione alle attività sensibili ai fini del Modello.

2.1.1 CODICE ETICO

La predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 prevede, quale momento fondamentale, l'adozione da parte dell'Organo amministrativo di un Codice Etico¹⁰ (disponibile anche sul sito della Società) che integri i princìpi di riferimento del Modello, per quanto questi ultimi, per le finalità che intendono perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbiano portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico. Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

⁹ Per "Terzi" si intendono consulenti, collaboratori, fornitori, professionisti esterni e chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

¹⁰ Con l'intendimento di attribuire efficacia alla diffusione del documento, così come al suo aggiornamento e alla valutazione di presunte irregolarità, è stato attribuito al Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Mediolanum Vita S.p.A., Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, il compito di vigilare sul rispetto dei valori etici e delle regole di condotta.

Indicate nel Codice Etico, coordinato per il tramite delle Funzioni competenti le iniziative di diffusione, formazione e comunicazione dei relativi valori promosse da Banca Mediolanum e dalle società controllate. Il Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Mediolanum Vita è composto da tre Amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti.

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

La funzione delle disposizioni contenute nel Codice Etico è promuovere o vietare determinati comportamenti, la cui violazione è assistita dall'irrogazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Pertanto, esso rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza dell'Ente, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido Modello di Organizzazione e Gestione.

Il Codice Etico costituisce un documento ricognitivo dei comportamenti già in essere presso la Società ed il Gruppo Mediolanum di cui la stessa fa parte, nel quale sono richiamati i principi dell'ordinamento giuridico e della deontologia connessa alla particolare attività d'impresa.

2.2 DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per Mediolanum Assicurazioni S.p.A., quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- rivestono Funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Al riguardo, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni a proposito di due categorie particolari di soggetti che interagiscono in maniera significativa nell'attività sociale e nel business di Mediolanum Assicurazioni, ossia la Rete di Vendita¹¹ di Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche "Banca Mediolanum" o "Banca") ed i fornitori in generale.

Per la commercializzazione dei propri servizi la Compagnia si avvale del distributore Banca Mediolanum che svolge l'attività di collocamento tramite la propria Rete di Vendita, composta da soggetti abilitati anche all'intermediazione assicurativa.

_

Per Rete di Vendita si intende la rete dei consulenti finanziari, muniti di un mandato di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza da parte della Banca. Si rammenta che in applicazione del disposto di cui all'art. 108 del Regolamento Consob n. 16190, e dell'art. 49 del Regolamento Isvap n. 5/2006 in materia assicurativa, la Banca sia è dotata di un'apposita struttura interna che svolge la funzione di ispettorato Rete di Vendita all'interno della Funzione Compliance, la cui attività è rivolta, fra l'altro, alla verifica e al monitoraggio delle attività svolte dai singoli consulenti finanziari nei confronti della clientela loro assegnata.

Nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico di distribuzione, al fine di sfruttare appieno le sinergie della filiera produttiva, sono state affidate al Distributore anche le attività di caricamento delle proposte di polizza sottoscritte dai clienti tramite la Rete di Vendita di Banca Mediolanum S.p.A., nonché la gestione dei rapporti con i contraenti e delle richieste inoltrate dagli stessi successivamente all'emissione della polizza.

In particolare, sono svolte dal Distributore (direttamente o avvalendosi sotto la propria responsabilità di apposito service esterno) le seguenti attività:

- la ricezione del cartaceo e del flusso elettronico delle disposizioni dei clienti proveniente dalla propria Rete di Vendita e la relativa riconciliazione;
- il caricamento delle domande di sottoscrizione;
- il caricamento delle disposizioni richieste dai clienti, in fase successiva alla sottoscrizione dei prodotti;
- l'apertura di nuove anagrafiche, ovvero la modifica di quelle già esistenti;
- la verifica della documentazione ricevuta e dei mezzi di pagamento;
- la gestione delle anomalie relative a contratti non caricati;
- la gestione del quietanzamento dei premi regolati anche mediante SDD (Sepa Direct Debit), la cui quadratura è invece in capo alla Compagnia.

In particolare, con riferimento alle polizze individuali, Banca Mediolanum provvede:

- alla ricezione delle proposte di polizza e al controllo della corretta compilazione delle stesse:
- alle verifiche sull'adequatezza dei contratti offerti;
- al controllo delle dichiarazioni sottoscritte dal contraente relative:
 - alla consegna da parte dell'incaricato della Rete di Vendita del Distributore del materiale pre-contrattuale e contrattuale previsto ai sensi della vigente normativa, inclusa la modulistica recante informativa circa i dati dell'intermediario ed i relativi obblighi di comportamento;
 - alla presa visione e all'approvazione di quanto contenuto nei documenti di cui al precedente punto;
- al controllo dell'iscrizione alla Sezione E del RUI (Registro Unico degli Intermediari) del Family Banker;
- al caricamento dei dati contenuti nella proposta di polizza individuale sul sistema gestionale della Compagnia che performa controlli automatici sulla correttezza dei dati inseriti e, contestualmente, provvede ad incassare il premio, con l'invio di flussi automatici verso i sottosistemi bancari (Cedacri);
- alla trasmissione alla Compagnia dei questionari sanitari e dell'eventuale documentazione sanitaria allegata (per le polizze sanitarie);
- alla verifica della disponibilità fondi per i contraenti che sono anche correntisti di Banca Mediolanum e che pagano tramite assegno;
- all'incasso dei premi (premio alla firma e premi successivi);
- al caricamento della modalità di pagamento tramite SDD per i premi successivi al primo;
- per tutti i clienti intestatari di un conto corrente Banca Mediolanum con frazionamento del premio mensile, all'incasso dei premi alla firma pagati mediante addebito diretto sul conto corrente ovvero alla verifica che l'attivazione di tale frazionamento non sia stata effettuata su banca esterna;

• alla gestione delle eventuali comunicazioni di competenza con la Rete di Vendita del Distributore, relative a pratiche della clientela.

Con riguardo alle polizze abbinabili ai prodotti di credito, Banca Mediolanum cura:

- la ricezione dei contratti in formato elettronico inviati dagli incaricati della Rete di Vendita della Banca e la verifica della presenza della firma apposta sul Modulo di Adesione;
- l'acquisizione e trasmissione alla Compagnia dei questionari sanitari e dell'eventuale documentazione sanitaria allegata (per i questionari che presentano almeno una risposta positiva);
- l'acquisizione delle informazioni contenute nel modulo di adesione sui sistemi del Distributore e successiva trasmissione dei dati in formato elettronico al sistema prodotto della Compagnia;
- l'incasso dei premi (premi unici anticipati);
- la verifica della coerenza circa l'informazione riferita allo status lavorativo dichiarato dal Cliente in fase di sottoscrizione del modulo di adesione e le informazioni acquisite dalla Direzione Credito del Distributore medesima nell'ambito della lavorazione della pratica di prestito o mutuo;
- la verifica circa la presenza di eventuali patologie non dichiarate dal Cliente nel questionario sanitario, ma evidenziate da altra documentazione inviata alla Direzione Credito del Distributore dallo stesso Cliente;
- la verifica della presenza della firma apposta sul modulo di adesione, rispetto a quella depositata negli archivi del Distributore;
- la verifica delle lettere di benvenuto, con riferimento al puntuale invio delle stesse a tutti
 i clienti che hanno sottoscritto una proposta di adesione ovvero alle informazioni in esse
 contenute (es. Cliente di riferimento, importo credito erogato, importo rata con e senza
 premio di polizza).

I controlli sull'operato della Rete di Vendita del distributore sono svolti dalla preposta struttura della Banca inserita nella Funzione Internal Audit, denominata Audit Reti di Vendita, la quale trasmette tempestivamente alla Compagnia l'informativa circa eventuali anomalie riscontrate di specifico interesse.

I controlli sulla Rete di Vendita, nell'ambito delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001, pertanto, sono disciplinati dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 redatto da Banca Mediolanum.

L'Organismo di Vigilanza di quest'ultima vigila sulla effettiva capacità del Modello a prevenire la commissione dei reati e sulla osservanza delle sue prescrizioni: con riferimento all'attività svolta dalla Rete di Vendita della Banca l'Organismo di Vigilanza di questa si interfaccia con l'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Assicurazioni per procedere alle eventuali valutazioni necessarie.

Nei confronti dei fornitori e i professionisti esterni si sono sviluppati presidi di controllo conformemente a quanto previsto dal Modello e alle attività specificatamente intrattenute con i medesimi. In quanto soggetti separati dall'Ente e dotati di autonomia decisionale e organizzativa è esclusa la possibilità di considerarli destinatari del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 al pari dei soggetti apicali e loro

sottoposti operanti nella struttura dell'ente medesimo, tutto ciò anche in considerazione del principio di stretta legalità previsto dall'art. 2 del Decreto.

Peraltro, l'esclusione di tali ultimi soggetti dal novero dei diretti destinatari del Modello non esclude l'impegno del Consiglio di Amministrazione a garantire il rispetto delle procedure e del Codice Etico anche da parte dei suddetti soggetti attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale (ad esempio attraverso specifiche clausole) e una costante attività di informazione degli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello.

2.3 MISSIONE E STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO MEDIOLANUM

La mission del Gruppo Mediolanum (di seguito denominato anche "Gruppo") è la valorizzazione delle disponibilità economiche delle famiglie, soddisfacendone le esigenze nelle aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio, dell'investimento e della protezione.

Il Gruppo si è quindi organizzato con strutture societarie e gestionali atte a realizzare questo obiettivo; al fine di una miglior comprensione dell'organizzazione del Gruppo Mediolanum finalizzata a precisare l'ambito di applicazione del Modello 231/2001 di Mediolanum Assicurazioni si forniscono ulteriori dettagli.

Banca Mediolanum S.p.A. è la Capogruppo del Gruppo Mediolanum ed è quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La configurazione del Gruppo Bancario prevede la seguente articolazione societaria:

- Aziende bancarie che offrono prodotti e servizi alla clientela:
 - Banca Mediolanum S.p.A. con sede in Basiglio Milano 3;
 - Banco Mediolanum S.A. con sede in Valencia;
- Società dedicate alla progettazione e gestione di prodotti di risparmio gestito:
 - Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. con sede in Basiglio Milano 3;
 - Mediolanum International Funds Ltd con sede in Dublino ("MIFL");
- Società strumentali:
 - Mediolanum Comunicazione S.p.A. con sede in Basiglio Milano 3.

Del Gruppo Bancario Mediolanum fanno altresì parte:

- Mediolanum Fiduciaria S.p.A., con sede in Basiglio Milano 3, che ha per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di amministrazione, mediante intestazione, dei beni mobili – anche iscritti in pubblici registri – per conto di terzi e di tutte le Funzioni che costituiscono attività propria di società fiduciaria (con espressa esclusione dei beni immobili);
- Prexta S.p.A. con sede in Basiglio Milano 3, avente ad oggetto sociale l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:
- FloWE S.p.A. SB, con sede in Basiglio Milano 3, che ha per oggetto sociale l'attività di emissione e gestione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di

pagamento, anche non connessi con tale attività, e la concessione di finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili previsioni di legge e di regolamento con riguardo agli istituti di moneta elettronica e alla loro operatività.

Banca Mediolanum oltre al ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, è anche Capogruppo del Conglomerato Finanziario Mediolanum, di cui fa parte il Gruppo Assicurativo Mediolanum composto da Mediolanum Vita S.p.A. (in qualità di Capogruppo), Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e Mediolanum International Life DAC ed è pertanto sottoposta anche ad un sistema di vigilanza supplementare che introduce una disciplina prudenziale per i conglomerati stessi.

Il Conglomerato è sottoposto alla vigilanza della Banca Centrale Europea in qualità di Coordinatore, coadiuvata dalle Autorità Rilevanti Competenti: Banca d'Italia, IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Consob (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa), Central Bank of Ireland, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones e Comisión Nacional del Mercado de Valores, ai fini della Vigilanza Supplementare sulle imprese regolarmente appartenenti ad un conglomerato finanziario.

Si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2022, la Capogruppo è riconosciuta "significant bank" e, sotto la vigilanza della BCE in quanto Autorità Competente. In particolare:

- la BCE vigila direttamente su Banca Mediolanum S.p.A., come banca "significant", così come su Banco Mediolanum S.A. (Spagna);
- Banca d'Italia rimane l'Autorità di Vigilanza nazionale competente per le restanti società italiane del Gruppo Bancario;
- Central Bank of Ireland rimane l'Autorità di Vigilanza nazionale competente per la Società di Gestione irlandese (MIFL).

Alla Banca fanno, inoltre, direttamente capo altre partecipazioni del Conglomerato che non fanno parte del Gruppo Bancario e del Gruppo Assicurativo.

Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ha l'obiettivo di sviluppare e gestire dei prodotti per la clientela retail, finalizzati a soddisfarne le esigenze nell'area della protezione. Il target di clientela è la famiglia e l'individuo.

L'attività corrente è rivolta principalmente all'offerta e alla gestione di prodotti standardizzati con finalità di protezione della famiglia da eventi imprevedibili come incendio o distruzione dell'abitazione, malattia, invalidità permanenti, responsabilità civile o legale.

Per la commercializzazione dei propri servizi la Compagnia ha in essere un accordo di distribuzione con Banca Mediolanum S.p.A.

I principali rischi collegati alle polizze assicurative oggetto di tale Accordo sono:


- infortuni;
- malattia:
- incendio:
- altri danni ai beni;
- responsabilità civile terzi;

perdite pecuniarie.

Mediolanum Assicurazioni è posseduta al 100% da Mediolanum Vita S.p.A., a sua volta partecipata interamente da Banca Mediolanum S.p.A., società quotata alla Borsa Valori di Milano e facente parte dell'indice FTSE MIB che include le quaranta maggiori società quotate per valore della capitalizzazione e per volume di scambi.

Il Gruppo Assicurativo Mediolanum è composto da Mediolanum Vita (Capogruppo), Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e Mediolanum International Life DAC. Alla Capogruppo Mediolanum Vita S.p.A. sono stati attribuiti dal "Protocollo" compiti di direzione e coordinamento, nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo Assicurativo Mediolanum.

Nella figura di seguito si riporta la struttura societaria del Gruppo:



(*) la società August Lenz & Co. AG in liquidazione non fa più parte del Gruppo Bancario Mediolanum

Le Compagnie che compongono il Gruppo Assicurativo hanno approvato uno specifico Protocollo di costituzione del Gruppo Assicurativo orizzontale stipulato tra Mediolanum Vita, Mediolanum Assicurazioni e Mediolanum International Life Dac, approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle menzionate Società, che prevede:

- l'attribuzione a Mediolanum Vita del ruolo di Capogruppo esercente attività di direzione e coordinamento ed hanno definito le materie di esclusiva competenza di Mediolanum Vita nella sua qualità di capogruppo e le modalità operative di cui la stessa si avvarrà per: l'esercizio del suo ruolo di indirizzo e coordinamento;
- la disciplina organica dello svolgimento delle attività sociali del Gruppo Assicurativo sulla base dei criteri di ragionevolezza;
- l'esercizio del controllo e della gestione dei rischi sulle scelte strategiche del Gruppo Assicurativo e sull'equilibrio gestionale delle singole Compagnie Assicurative.

2.4 MODELLO DI GOVERNANCE

Il modello di governance del Gruppo si basa sul mantenimento degli esistenti assetti di amministrazione e controllo delle singole Società Controllate, con l'obiettivo quindi di conferire stabilità e continuità alla gestione del Gruppo nel suo complesso.

Con particolare riferimento alla Capogruppo Banca Mediolanum, essa riconosce la validità del modello tradizionale¹², considerato, ad oggi, il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., adotta in ottemperanza agli indirizzi ricevuti dalla Capogruppo del Conglomerato finanziario, Banca Mediolanum S.p.A., una struttura tradizionale di Governance contraddistinta da:

- un'Assemblea dei Soci;
- un Organo Amministrativo;
- un Organo di Controllo;
- un Amministratore Delegato.

Alla Società di Revisione è affidata la funzione di revisione legale dei conti.

Il modello descritto è reputato, ad oggi, il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, tenuto conto delle caratteristiche operative della stessa, nonché della natura e dell'intensità dei suoi rischi. Inoltre, il modello di governance tradizionale risulta il più diffuso nell'esperienza delle società italiane e consente di far riferimento ad un'articolata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale per la soluzione di eventuali problemi applicativi.

Segnatamente, Mediolanum Assicurazioni:

• è dotata di una struttura proprietaria composta da un unico azionista (è detenuta da Mediolanum Vita S.p.A. al 100% che adotta essa stessa il Sistema di Governance tradizionale; Mediolanum Vita è a sua volta partecipata interamente dalla Capogruppo del Conglomerato Finanziario Banca Mediolanum S.p.A.); non presentando quindi

¹² Una delle principali novità della riforma del Diritto Societario attuata con il d.lgs. 6/2003 è stata l'introduzione di modelli alternativi di amministrazione e controllo. I soci di Società per Azioni possono scegliere fra tre diversi schemi di governo societario: (i) quello tradizionale articolato tra Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico e Collegio Sindacale; (ii) quello dualistico, con il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, e (iii) il modello monistico con un solo Organo di Amministrazione, al cui interno è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

un'apertura diretta al mercato del capitale di rischio;

- adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, da considerarsi idoneo
 a garantire il pieno coinvolgimento dell'Assemblea nell'esercizio diretto delle proprie
 prerogative gestorie e di controllo, mediante la nomina del Consiglio di Amministrazione
 e del Collegio Sindacale, nonché mediante l'approvazione dei bilanci;
- presenta obiettivi strategici di medio e lungo periodo che prevedono una politica di sviluppo da condurre prevalentemente per prodotto.

Occorre altresì precisare che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Mediolanum Assicurazioni rivestono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e per la realizzazione di un efficiente Sistema dei Controlli Interni.

Nel disegno organizzativo, una prima linea guida è riferita alle competenze e responsabilità: esse sono ripartite tra gli organi in modo preciso, avendo cura di evitare sovrapposizioni che possano incidere sulla funzionalità aziendale.

Una seconda linea guida riguarda la formalizzazione dell'operato degli organi amministrativi e di controllo: esso deve essere sempre documentato, al fine di consentire il controllo sulle decisioni assunte e sugli atti gestionali.

Il modello di governance si caratterizza inoltre per la presenza di Funzioni Fondamentali, individuate nelle funzioni di Internal Audit, Risk Management, Compliance ed Attuariale, la cui attività, ad esclusione della funzione di Risk Management, è esternalizzata alla Capogruppo Mediolanum Vita ed i cui titolari interni sono nominati e revocati dall'Organo Amministrativo, a cui riportano direttamente.

In generale, gli Organi aziendali di vertice promuovono la diffusione di una cultura dei controlli che renda il personale, a tutti i livelli aziendali, consapevole del ruolo attribuito a ciascuno di essi e favorisca il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

In data 18 dicembre 2018 la Compagnia ha deliberato l'adozione del Sistema di Governo societario di tipo "semplificato" - per effetto delle nuove disposizioni in tema di governo societario introdotte dal Regolamento dell'IVASS n. 38/18 e dalla Lettera al Mercato del 5 luglio 2018 - il quale prevede l'adozione da parte della stessa di determinate misure organizzative e di corporate governance.

Il Consiglio di Amministrazione della Compagnia detiene su base statutaria tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli inderogabilmente riservati all'esclusiva competenza dell'Assemblea e, si riunisce almeno trimestralmente.

Esso ha la responsabilità della gestione aziendale nonché la responsabilità ultima del Sistema di Governo Societario ed è l'Organo cui sono attribuite funzioni di indirizzo strategico, nonché il compito di assicurare che tale Sistema sia completo, funzionale ed efficace a conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa di riferimento.

L'Amministratore Delegato, cui è affidata l'ordinaria amministrazione, svolge un ruolo di rappresentanza della Compagnia nei rapporti con l'esterno ed hanno il compito di guidare e coordinare le varie funzioni aziendali al fine di conseguire gli obiettivi ed i risultati economici fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Compagnia e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale svolge inoltre gli specifici compiti ad esso assegnati in materia di Sistema dei Controlli Interni e rischi, in coerenza con le disposizioni regolamentari previste dall'IVASS in materia di Sistema dei Controlli Interni.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza collegiale, in tema di responsabilità amministrativa degli Enti di cui al presente Modello, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, si avvale dell'"Unità 231" di Banca Mediolanum, che, in base ad accordi di servizio, fornisce supporto all'OdV della Compagnia per l'esecuzione delle proprie funzioni.

Sono istituiti presso la Compagnia i seguenti Comitati:

- Comitato Prodotti e Gestione Patrimoni;
- Comitato di Gestione della Crisi.

Inoltre, la Compagnia si avvale del supporto consultivo del Comitato di Information Governance di Mediolanum Vita e del Comitato di Resilienza Operativa e Business Continuity della Impresa Madre del Conglomerato Finanziario Mediolanum Banca Mediolanum, che formulano proposte e/o pareri preventivi nelle rispettive materie di competenza, e ai quali sono invitati a partecipare esponenti della Compagnia.

Poteri di Direzione e Coordinamento della Capogruppo

Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Vita, in particolare e principalmente, anche a livello di Gruppo Assicurativo:

- approva l'assetto organizzativo e l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità delle unità organizzative, curandone l'adeguatezza nel tempo, la separatezza delle funzioni e promuovendone un'efficace cooperazione, avendo cura che il sistema delle deleghe eviti l'eccessiva concentrazione di poteri;
- definisce le direttive in materia di Sistema di Governo Societario anche di Gruppo, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento all'evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne;
- determina il sistema degli obiettivi di rischio e definisce la propensione al rischio dell'impresa, in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, individuando le tipologie di rischio, inclusi i rischi di sostenibilità, che ritiene di assumere e fissandone i relativi limiti di tolleranza;
- assicura che il Sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme, i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, e i rischi di sostenibilità;
- approva e rivede tutta la normativa interna anche del Gruppo Assicurativo specificatamente prescritta dalla regolamentazione di Vigilanza, ivi incluse tutte le politiche, i piani richiesti (quali, ad es. il Piano ICT, il Piano di Business Continuity, il Piano di Emergenza rafforzato, il Piano di Gestione del Capitale) e la documentazione concernente l'ambito del Sistema di Governo Societario anche di Gruppo, assicurando

- l'opportuno coinvolgimento dell'Organo Amministrativo delle società del Gruppo;
- comunica le proprie politiche alle altre società del Gruppo Assicurativo, in coerenza con la tipologia di politica e di società del Gruppo stesso cui l'informativa è diretta; verifica la complessiva coerenza delle politiche individuali delle società del Gruppo con quelle definite dalla Capogruppo e garantisce che tutte le politiche nell'ambito del Gruppo siano correttamente attuate;
- definisce le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta di ogni dato o informazione utile ai fini dell'esercizio della Vigilanza anche sul Gruppo Assicurativo;
- verifica la corretta implementazione, la funzionalità e l'adeguatezza del Sistema di Governo Societario anche di Gruppo, in linea con le direttive impartite, disponendo verifiche periodiche sull'efficacia e adeguatezza di tale sistema, avvalendosi della reportistica periodica predisposta dalle Funzioni Fondamentali e fornendo altresì direttive, in caso di necessità, per l'adozione di misure correttive;
- verifica, anche attraverso le Funzioni Fondamentali e gli altri organi deputati al controllo, che l'Alta Direzione implementi correttamente le indicazioni circa lo sviluppo e il funzionamento del Sistema di Governo Societario anche di Gruppo ed individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte di questa;
- assicura un aggiornamento professionale continuo delle risorse e dei componenti dell'Organo Amministrativo stesso, predisponendo iniziative di formazione continua;
- promuove la cultura del controllo interno, al fine di sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e l'utilità dei controlli interni a presidio dei rischi, con riferimento anche ai rischi di sostenibilità;
- effettua, a cadenza almeno annuale, un'autovalutazione sulla dimensione, composizione ed efficace funzionamento dell'Organo Amministrativo e dei Comitati endoconsiliari, nonché un'autovalutazione della permanenza di un'adeguata composizione collettiva dell'Organo Amministrativo;
- assicura che il Sistema di Governo Societario anche di Gruppo sia soggetto a riesame interno con cadenza almeno annuale, documentandone adeguatamente le risultanze;
- verifica la coerenza del Sistema di Governo Societario anche di Gruppo con gli obiettivi strategici, la propensione al rischio, compresi i rischi di sostenibilità, e i limiti di tolleranza al rischio stabiliti;
- definisce l'assunzione, la valutazione e la gestione dei rischi cui la Compagnia e il Gruppo Assicurativo sono esposti;
- fissa, sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, i livelli di tolleranza al rischio e li rivede almeno una volta l'anno;
- con cadenza almeno annuale, approva il piano di attività, ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle Funzioni Fondamentali anche di Gruppo e dalla Funzione Antiriciclaggio;
- elabora, sottopone all'Assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, Politiche retributive di Gruppo Assicurativo ed è responsabile della sua corretta attuazione;
- con riferimento al processo ORSA, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento, promuovendo il pieno utilizzo delle risultanze dell'ORSA a fini strategici e

- decisionali e, in generale, tiene conto, nell'ambito del processo ORSA, del RAF e durante tutta la gestione aziendale, delle risultanze del Sistema di gestione dei rischi anche a livello di Gruppo Assicurativo;
- approva il quadro di riferimento organizzativo e metodologico per la gestione del Rischio ICT e di Sicurezza, nonché quello relativo alle Terze Parti, e ne monitora l'adeguatezza nel tempo, promuovendo l'opportuna valorizzazione dell'informazione sul rischio tecnologico all'interno della funzione Sistemi Informativi e l'integrazione con i sistemi di misurazione e gestione dei rischi (in particolare quelli operativi, reputazionali e strategici), secondo la normativa e le policies tempo per tempo vigenti;
- approva la soglia di propensione al Rischio ICT e di Sicurezza definita nel RAF3 del Gruppo Assicurativo;
- approva, in ultima istanza, l'avvio del processo di esternalizzazione, ad uno o più fornitori, di una funzione essenziale o importante;
- approva l'attivazione di eventuali strategie e piani di uscita relativi ad esternalizzazioni per funzioni critiche o importanti (Exit Strategy ed Exit Plan) e cessazione degli accordi in essere.

Infine, il Consiglio di Amministrazione:

- istituisce i Comitati endoconsiliari e ne approva il relativo Regolamento; può inoltre istituire altri comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento;
- delibera sulle proposte presentate dall'Amministratore Delegato e relative a materie non delegate;
- presidia l'operatività infragruppo ai sensi del Regolamento dell'IVASS n. 30/2016 e definisce le linee guida secondo cui l'operatività si deve svolgere, considerando altresì quella che si prevede di realizzare, ed identificando le eventuali operazioni infragruppo che caratterizzano l'attività della Compagnia, in aggiunta a quelle indicate nel Regolamento.

Funzioni in Outsourcing

La Compagnia si avvale, in virtù di appositi contratti di servizio, della collaborazione di altre Società del Conglomerato Mediolanum (nello specifico, Mediolanum Vita S.p.A. e Banca Mediolanum S.p.A.), al fine di ottimizzare le sinergie e le competenze di Gruppo, o di fornitori terzi ad esso esterni, per l'esecuzione di alcune attività della filiera produttiva aventi principalmente carattere di supporto tecnico-operativo alle strutture di business.

In particolare, per le attività commerciali e distributive, è in essere un accordo di distribuzione con Banca Mediolanum S.p.A., mentre la gestione finanziaria dei patrimoni liberi e di quelli a copertura delle riserve, è stata affidata alla Capogruppo Mediolanum Vita S.p.A. in virtù di apposita delega di gestione.

La Compagnia ha, inoltre, stipulato degli appositi contratti di appalto per la fornitura di servizi di gestione aziendale con le Società Banca Mediolanum S.p.A. e Mediolanum Vita S.p.A.

che disciplinano le tipologie di servizi di supporto resi dalle stesse per l'esecuzione di alcuni processi della Compagnia.

Tali attività riguardano i seguenti ambiti:

- Acquisti;
- · Affari Fiscali;
- · Affari Legali;
- Affari Societari;
- Amministrazione Patrimoniale;
- · Attività in ambito Amministrazione e Regulatory Reporting;
- Attività in ambito Contabilità e Bilancio;
- Attività in ambito ESG;
- Attività in ambito Gestione dei Rischi;
- Attività in ambito richiesta e ricezione della documentazione;
- Attività in ambito Riservazione;
- Attività in ambito Tariffazione;
- Banking Operations;
- Business continuity;
- Compliance;
- Contenzioso;
- Corporate Services, Logistica Sede, Health Safety e Security environment;
- Funzione Attuariale:
- Gestione Sistemi Informativi;
- Internal Audit;
- Marketing Comunicazione;
- Organizzazione;
- Pianificazione e Controllo;
- · Reclami:
- Risorse Umane;
- Supporto gestione prodotti.

Con apposita convenzione, la Compagnia ha affidato alla Capogruppo Mediolanum Vita S.p.A. le attività di gestione del patrimonio mobiliare e delle relative disponibilità liquide.

Alla delegata sono affidate quindi le seguenti principali attività:

- gestione delle operazioni di investimento e disinvestimento del patrimonio mobiliare sulla base delle indicazioni strategiche definite dalla Compagnia;
- selezione degli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi definiti dalla Società;
- selezione delle controparti con le quali effettuare le transazioni.

L'attività gestionale sui patrimoni ricevuti in delega da Mediolanum Assicurazioni, è svolta sulla base delle linee guida strategiche definite dalla Compagnia, nonché dalle previsioni della Convenzione di Delega sottoscritta con la medesima e sono tradotte in scelte di asset allocation e bond picking, all'interno dei definiti processi decisionali di Mediolanum Vita.

Periodicamente, in genere con cadenza trimestrale, viene presentata una relazione sull'attività gestionale svolta al Comitato Prodotti e Gestione Patrimonio e al Consiglio di Amministrazione, anche al fine di una verifica circa l'operato svolto dalla Delegata.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, il modello di gestione e di controllo del Fornitore adottato da Mediolanum Assicurazioni prevede la nomina dei Referenti per le Attività Esternalizzate, al fine di garantire un adeguato e costante presidio di controllo del corretto svolgimento delle attività conferite in outsourcing, degli impegni assunti dal Fornitore e della qualità del servizio da questi reso.

Per le attività gestite in outsourcing, l'Amministratore Delegato, avvalendosi del supporto dell'Unità Change and Controls e del supporto dell'Ufficio Amministrazione Tecnica e Riassicurazione per i fornitori esterni al Gruppo, presidia il corretto svolgimento delle stesse, degli impegni assunti e della qualità del servizio ricevuto dagli outsourcers e fornisce informativa periodica al Consiglio di Amministrazione della Compagnia.

Per quanto invece concerne l'esternalizzazione delle Funzioni Fondamentali (allo stato attuale sono conferite in outsourcing alla Capogruppo Mediolanum Vita le Funzioni Internal Audit, Compliance e Funzione Attuariale), in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente è in ogni caso prevista la designazione all'interno della società cedente Mediolanum Assicurazioni del titolare della Funzione Fondamentale esternalizzata al quale è assegnata la complessiva responsabilità dell'attività stessa.

I Responsabili del controllo sulle attività esternalizzate forniscono informativa periodica al Consiglio di Amministrazione della Compagnia sugli esiti delle verifiche effettuate, sull'andamento complessivo e sulla qualità del servizio reso dai Fornitori.

Sono infine presenti i seguenti servizi forniti da outsourcer esterni al Gruppo Assicurativo Mediolanum:

- la società Europ Assistance Service S.p.A. è l'outsourcer incaricato della gestione e liquidazione dei sinistri rami infortuni, malattia, tutela legale e assistenza, per il prodotto multiramo "4Assistance". In particolare, le attività svolte comprendono:
 - gestione delle richieste ricevute dagli assicurati;
 - erogazione delle prestazioni (mediante l'utilizzo delle strutture sanitarie convenzionate, il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'assicurato, l'invio di tecnici specialistici con riferimento all'assistenza a beni immobili o mobili, autovetture o persone etc.);
 - gestione ed archiviazione, elettronica e cartacea, dei dossier afferenti le singole pratiche di sinistro.
 - Tali attività sono gestite dall'Outsourcer mediante la propria struttura organizzativa, costituita da medici, tecnici ed operatori, che fornisce agli assicurati informazioni, assistenza e consulenza medica. Relativamente alle polizze di rimborso spese mediche, tra la Compagnia ed Europe Assistance è in essere anche un accordo di Coassicurazione che prevede che a quest'ultima sia riservata una quota di rischio pari al 10% del totale dell'importo liquidato.ssla società Blu Assistance S.p.A. è l'outsourcer incaricato della gestione e liquidazione dei sinistri ramo malattia e assistenza, con specifico riferimento al prodotto Mediolanum Care & Protection (garanzia rimborso spese mediche e assistenza), e al prodotto Capitale Umano (sola assistenza). In particolare, le attività comprendono:
 - gestione delle richieste ricevute dagli assicurati;

- erogazione delle prestazioni (mediante l'utilizzo delle strutture sanitarie convenzionate, il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'assicurato, assistenza a seguito di infortunio e/o malattia).
 - Tali attività sono gestite dall'Outsourcer mediante un servizio di Centrale Operativa, costituita da medici, tecnici ed operatori, che fornisce agli assicurati informazioni, assistenza e consulenza medica.
- Aon Advisory and Solutions S.r.l. è l'outsourcer incaricato della gestione e liquidazione dei sinistri e rimborso spese mediche inerenti ai prodotti che verranno di volta in volta identificati dalle parti;
- IMA Italia Assistance S.p.A. è l'outsourcer incaricato di provvedere, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste nella polizza; tale attività viene svolta attraverso la società IMA Servizi Scarl. In particolare sono svolte le seguenti attività:
 - acquisizione dei nominativi degli assicurati dalla Compagnia;
 - ricevimento della richiesta assistenza medica per malattia e infortunio da parte dell'assicurato;
 - trasferimento alla Compagnia delle prestazioni erogate relative alle garanzie Assistenza.
- ARAG SE è l'outsourcer incaricato della gestione e liquidazione dei sinistri Tutela Legale inerenti ai prodotti identificati dalle parti;
- ITALSISTEMI S.R.L. è l'outsourcer incaricato di gestire in outsourcing il sistema gestionale della Compagnia SITRAS-SM curandone la manutenzione e lo sviluppo evolutivo;
- INSURANCE CONSULTING GROUP S.P.A. è l'outsourcer incaricato di gestire in outsourcing l'applicazione CLAIMS, mediante la quale è gestito il processo di gestione e liquidazione dei sinistri;
- WIT S.R.L. è l'outsourcer incaricato di gestire in outsourcing, in caso di punte di lavoro, il processo di Gestione e Liquidazione Sinistri Rami Elementari.
- RGI S.p.A. è una società che si occupa di gestire in outsourcing il sistema gestionale della Compagnia denominato PASS PRODUCT, curandone la manutenzione e lo sviluppo evolutivo.

2.5 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La Capogruppo Mediolanum Vita si è dotata di un Sistema di Controllo Interno (regole, procedure e strutture) proporzionato alla natura e complessità dei rischi aziendali anche prospettici e in ogni caso adeguato ad assicurare il corretto funzionamento e il conseguimento degli obiettivi del Sistema di Governo Societario anche di Gruppo.

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme delle Funzioni aziendali (comprese quelle di natura direttiva), delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare, in via generale il corretto funzionamento dell'impresa.

Il Sistema dei Controlli Interni coinvolge, con diversi ruoli, il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione, il Collegio Sindacale, le Funzioni Fondamentali e le altre Funzioni di controllo e, tutto il personale della Compagnia. I controlli costituiscono parte integrante

dell'attività quotidiana e devono essere identificati con l'obiettivo di mitigare i rischi insiti nei processi aziendali ed assicurare, conseguentemente, il corretto svolgimento dell'operatività aziendale.

La struttura di riferimento dei controlli è fondata su tre livelli distinti di operatività e di responsabilità:

- controlli di linea (controlli di primo livello), ossia controlli di carattere sistematico effettuati dalle singole Unità Organizzative nell'ambito dei processi aziendali di propria competenza, anche attraverso Unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative; tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale. Tali controlli sono volti ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi;
- controlli sui rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello): diretti ad assicurare il rispetto dei limiti operativi attribuiti alle diverse Funzioni, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Conformemente a quanto richiesto dalla normativa, le Funzioni responsabili dei controlli di secondo livello sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione di governo dei rischi e del processo di gestione degli stessi. Nello specifico tali Funzioni sono:
 - Funzione Compliance (esternalizzata alla Capogruppo Mediolanum Vita);
 - Funzione Attuariale (esternalizzata alla Capogruppo Mediolanum Vita);
 - Funzione Risk Management;
- attività di revisione interna (controlli di terzo livello): volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del Sistema di Controllo Interno e gestione dei rischi comprensivo dei presidi in tema di sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata anche in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. Tale attività è esternalizzata alla Funzione Internal Audit della Capogruppo Mediolanum Vita. Un ulteriore livello di controllo è rappresentato dalla Società di Revisione.

Di seguito sono descritte le tipologie essenziali dei controlli e le strutture aziendali cui gli stessi sono stati affidati dalla Società:

- **Controlli di linea**: tali controlli sono volti ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi.

Nell'espletamento dell'incarico di distribuzione in materia delle attività svolte da Banca Mediolanum, i controlli sono affidati all'Ufficio Gestione Portafogli della Società.

Inoltre, si segnalano i controlli svolti dall' Ufficio Amministrazione Patrimoniale in outsourcing presso Mediolanum Vita, in relazione alle attività connesse al

regolamento delle operazioni di investimento effettuate dal Gestore Delegato, ai controlli ex post di congruenza con i limiti agli investimenti specificati nelle disposizioni regolamentari e della normativa interna.

- **Controlli di secondo livello**: sono affidati alle Funzioni Compliance, Risk Management e Attuariale.
- La Funzione Risk Management concorre alla definizione della politica di gestione del rischio e, in particolare, alla scelta dei criteri e delle relative metodologie di misurazione dei rischi e alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi.

Valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività. Inoltre, monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso. Collabora alla definizione dei meccanismi di incentivazione economica del personale.

- La Funzione Compliance ha il compito specifico di presiedere, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, ponendo particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con specifico riferimento alla gestione dei sinistri e, in generale, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
- Alla Funzione **Attuariale** è affidata la responsabilità di coordinare il processo di valutazione delle riserve tecniche della Compagnia garantendo l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche stesse.
- Controlli di terzo livello (attività di revisione interna) demandata alla struttura Internal Audit della Capogruppo del Gruppo Assicurativo. Tale Funzione indipendente, alle dirette dipendenze dell'Organo con funzione di Supervisione Strategica, è incaricata di effettuare verifiche "di terzo livello" finalizzate ad accertare il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa aziendale e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni.

La Funzione porta all'attenzione degli Organi Aziendali le possibili aree di miglioramento e, sulla base dei risultati delle verifiche condotte, formula raccomandazioni agli Organi Aziendali.

Tale Funzione aziendale di controllo, ha i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e riferisce al Consiglio di Amministrazione al quale relaziona periodicamente.

Le Funzioni Compliance, Risk Management, Attuariale e di Internal Audit, definite inoltre Funzioni Fondamentali, sono stati garantiti i necessari poteri, le risorse e l'indipendenza funzionale dalle aree operative, attraverso adeguate previsioni contenute nelle politiche


delle Funzioni Fondamentali, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, quali parti integranti delle più ampie direttive sul Sistema di Controllo Interno.

Il Sistema dei Controlli Interni, si completa inoltre con le seguenti Funzioni:

Altre Funzioni di Controllo

- l'Organismo di Vigilanza 231/01;
- il Responsabile per la protezione dei dati personali;
- il Revisore Legale dei Conti.

Rappresentazione grafica della Piramide dei Controlli



(*) Funzioni affidate in outsourcing alle strutture competenti di Mediolanum Vita.

2.6 FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO

Al fine di introdurre e meglio contestualizzare il ruolo dei vari attori coinvolti nei processi di controllo di Mediolanum Assicurazioni, si riportano di seguito i principali rischi presidiati, per quanto di competenza, previsti dal Regolamento IVASS n.38 del 2018 (art. 19) e qui di seguito riportati:

a) **rischio di sottoscrizione**: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di

costituzione delle riserve tecniche:

- b) **rischio di mercato:** il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari;
- c) **rischio di credito:** il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito del credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato;
- d) **rischio di liquidità**: il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza:
- e) **rischio operativo:** il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
- f) **rischio legato all'appartenenza al gruppo**: rischio di "contagio", inteso come rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti tra l'impresa e le altre società del gruppo, situazioni di difficoltà che insorgono in un'entità del medesimo gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilità dell'impresa stessa; rischio di conflitto di interessi;
- g) **rischio di non conformità alle norme**: il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti e norme europee direttamente applicabili o provvedimenti delle Autorità di Vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;
- h) **rischio reputazionale:** il rischio di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al collocamento di polizze non adeguate o al comportamento della rete di vendita;
- i) **rischio strategico**: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale e di sostenibilità del modello di business, incluso il rischio di non riuscire a generare un adeguato ritorno sul capitale sulla base della propensione al rischio definita dall'impresa, derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, impropria gestione del rischio di appartenenza al gruppo, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo."
- **i-bis) rischi di sostenibilità**: in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, punto 55quater, degli Atti delegati, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verifichi, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività.

I principali rischi sopra riportati ricomprendono, in particolare e fra gli altri, il rischio di incorrere in comportamenti non conformi agli obblighi previsti dalle disposizioni normative in materia di protezione dei dati, presidiato dal Data Protection Officer della Compagnia.

In conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, è facoltà della Compagnia esternalizzare le Funzioni Fondamentali di Controllo Interno, nel caso di ridotta portata e complessità dei rischi inerenti la propria attività in ragione del fatto che la loro istituzione non risponda a criteri di economicità.

Mediolanum Assicurazioni si è avvalsa di tale facoltà assicurando l'adeguata definizione degli obiettivi, della metodologia dei controlli e le informative periodiche agli organi di vertice. I servizi esternalizzati, per talune Funzioni Fondamentali di Controllo Interno come sotto meglio precisato e forniti da Mediolanum Vita, sono soggetti ad attività di controllo effettuata dall'Amministratore Delegato di Mediolanum Assicurazioni incaricato del controllo degli outsourcer.

2.6.1 FUNZIONE DI COMPLIANCE

La Funzione Compliance, in outsourcing presso Mediolanum Vita, presiede la gestione dei rischi di non conformità alle norme, secondo un approccio *risk based*, con riguardo a tutta l'attività aziendale, avvalendosi, per il presidio di determinati ambiti normativi per cui sono previste forme di presidio specializzato, di Unità Specialistiche appositamente individuate nella Policy di Compliance, cui sono attribuite determinate fasi del processo di compliance, mantenendo comunque la responsabilità del presidio.

Tale presidio è svolto ponendo particolare attenzione al rispetto delle norme relative al processo di governo e di controllo dei prodotti assicurativi, alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con specifico riferimento alla gestione dei sinistri e, in generale, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Oltre al presidio del quadro normativo di riferimento, alla Funzione competono attività di consulenza specialistica, alert normativo e gap analysis, attività di risk assessment sui processi aziendali rispetto al quadro normativo vigente, e identificazione di azioni di mitigazione dei rischi di non conformità.

ficio dedicato, oltre che la gestione delle istanze ricevute dalle Autorità di Vigilanza.

Più in particolare, la Funzione Compliance:

- definisce e rivede periodicamente il framework metodologico di identificazione e valutazione dei rischi di non conformità alle norme, ivi compresa la metodologia di svolgimento delle attività di risk assessment su tutte le normative applicabili;
- definisce e attua il piano di compliance anche in coordinamento con eventuali presidi specialistici;
- svolge le attività di alert normativo e di analisi degli impatti (gap analysis) delle normative e della regolamentazione di recente emanazione;
- svolge le attività di risk assessment pianificate e monitora l'effettiva messa in atto degli interventi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- valuta ex ante la conformità alla regolamentazione applicabile e il rischio di non conformità dei progetti innovativi e, in particolare, la commercializzazione di nuovi prodotti

- o l'offerta di nuovi servizi nonché le modifiche sostanziali apportate agli stessi;
- fornisce agli Organi Aziendali della Compagnia la consulenza e l'assistenza in tutte le materie che assumono rilievo nel rischio di non conformità, nonché la collaborazione nelle attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte;
- produce la reportistica di competenza per l'informativa periodica verso gli Organi aziendali e le Autorità di Vigilanza;
- gestisce operativamente, attraverso apposito ufficio, i reclami della clientela, valutando eventuali indicazioni e/o segnali che presuppongono possibili disservizi attribuibili a carenze nelle procedure interne aziendali, suggerendo eventuali attività di correzione o mitigazione del rischio;
- presidia la corretta gestione delle istanze e degli esposti provenienti dalle Autorità di Vigilanza, dei rapporti con gli Organismi Stragiudiziali di risoluzione delle controversie nonché le richieste delle controparti;
- effettua attività di monitoraggio, per quanto di competenza, sulla corretta osservanza da parte del distributore delle regole di comportamento e sulla formazione e aggiornamento professionale della rete di vendita.

2.6.2 FUNZIONE RISK MANAGEMENT

Alla Funzione Risk Management è affidata la responsabilità dell'attuazione delle politiche di governo e del sistema di gestione dei rischi, di definizione e attuazione del processo Own Risk Solvency Assessment (ORSA) e di definizione del Risk Appetite Framework (RAF), garantendo nell'esercizio della funzione di controllo, una vista integrata di tutti i rischi cui la Compagnia è esposta.

Alla Funzione, a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti i seguenti principali compiti e responsabilità:

- definisce e aggiorna il framework di gestione dei rischi nel rispetto della normativa vigente anche attraverso la definizione delle relative politiche e dell'ulteriore normativa interna di competenza nonché mediante la scelta dei criteri e delle metodologie di misurazione, monitorandone altresì, nel continuo, l'attuazione;
- individua, valuta anche attraverso specifici stress test o effettuando analisi di scenario

 –, gestisce e monitora, nel continuo, i rischi cui la Compagnia è esposta, con particolare
 attenzione ai rischi significativi al fine di rilevare tempestivamente eventuali anomalie
 nonché eventi di perdita operativa;
- determina le Technical Provision anche fornendo un supporto in ordine alla definizione delle ipotesi sottostanti;
- determina il requisito patrimoniale di solvibilità (cd. MCR Minimum Capital Requirement e SCR - Solvency Capital Requirement), ne valuta, nel continuo, la congruità anche sulla base delle evidenze gestionali raccolte direttamente o ricevute da altre Funzioni aziendali e monitora la solvibilità della Compagnia;
- definisce il Risk Appetite Framework (cd. RAF) della Compagnia e i relativi livelli di tolerance e limiti strategici e concorre alla definizione dei limiti operativi e alla verifica di tali limiti;
- coordina il processo di valutazione interna dei rischi e della solvibilità (cd processo ORSA
 Own Risk and Solvency Assessment);

- sviluppa e presidia il processo di model quality dei modelli tecnico-attuariali utilizzati per la valutazione delle Technical Provision (sulla base dei criteri e metodologie definiti dalla Funzione Attuariale) nonché per la valutazione di SCR, MCR ed ORSA;
- sviluppa e presidia il processo di data quality dei modelli tecnico-attuariali utilizzati per la valutazione dell'Asset and Liability Management, curandone le analisi e la conformità;
- contribuisce allo studio dei nuovi prodotti o delle modifiche sostanziali a prodotti già in commercializzazione, determinandone il livello di rischiosità in conformità con il RAF della Compagnia e valutandone gli impatti sulla solvibilità della Compagnia;
- fornisce i dati necessari da inserire per il set informativo dei prodotti;
- collabora alla definizione dei meccanismi di incentivazione economica del personale;
- predispone l'informativa periodica quali-quantitativa di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione, le altre Funzioni Fondamentali e gli altri Uffici interessati, nonché verso le Autorità di Vigilanza.

Il Titolare della Funzione è altresì responsabile del presidio delle attività eventualmente demandate ad un fornitore esterno alla Compagnia.

2.6.3 FUNZIONE ATTUARIALE

Alla Funzione Attuariale, in outsourcing presso Mediolanum Vita, è affidata la responsabilità di coordinare il processo di valutazione delle riserve tecniche della Compagnia, garantendo l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi si cui si basa il calcolo delle riserve tecniche stesse.

La Funzione, a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione, opera con riferimento ai seguenti ambiti:

- Coordinamento, gestione e controllo delle riserve tecniche Più in particolare le attività svolte in questo ambito sono volte a:
 - a) garantire l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati nonché delle ipotesi fatte nel calcolo delle riserve tecniche;
 - b) valutare la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e raffrontare le migliori stime con i dati tratti dall'esperienza;
 - c) fornire informativa all'Organo Amministrativo, diretto o di Vigilanza in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
 - d) supervisionare il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36duodecies del CAP:
 - e) verificare la coerenza tra gli importi delle riserve tecniche calcolati sulla base dei criteri di valutazione applicabili al bilancio civilistico e i calcoli risultanti dall'applicazione dei criteri Solvency II, nonché sulla conseguente rappresentazione e motivazione delle differenze emerse. Tale verifica di coerenza è richiesta anche tra le base-dati e il processo di data quality adottati, rispettivamente, per le finalità prudenziali e civilistiche.
- Valutazione delle politiche di sottoscrizione
 La Funzione Attuariale verifica che la Politica di Sottoscrizione sia coerente con il profilo di rischio assunto dalla Società e in particolare che i contratti sottoscritti e le relative

procedure di assunzione rispecchino quanto espresso nella Politica stessa. In questo ambito vengono espressi pareri riguardanti:

- la sufficienza dei premi da incassare per coprire sinistri e spese futuri, tenendo conto in particolare dei rischi sottostanti (compresi i rischi di sottoscrizione) e dell'impatto delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione sulla sufficienza dei premi;
- l'opinione sui principali fattori di rischio che influenzeranno la redditività degli affari che saranno sottoscritti nel successivo esercizio, considerando anche il potenziale impatto di fattori esterni quali l'inflazione, il rischio giuridico, variazione nel volume degli affari e nelle condizioni di mercato;
- il possibile impatto finanziario dei sistemi che aggiustano al rialzo o al ribasso i premi versati dai contraenti in funzione dei loro rischi passati o di sistemi analoghi, applicati in gruppi di rischi omogenei specifici, nonché di ogni programmata variazione rilevante dei termini e delle condizioni contrattuali;
- la tendenza progressiva di un portafoglio di contratti di assicurazione ad attirare o trattenere persone assicurate con un profilo di rischio più elevato (anti-selezione);
- la variabilità dei livelli di redditività attesa dei prodotti sottoscritti e la loro coerenza con la propensione al profilo di rischio dell'impresa.
- Valutazione delle politiche di riassicurazione
 - La Funzione Attuariale verifica che gli accordi di Riassicurazione sottoscritti dalla Società siano coerenti con quanto espresso nella Politica di Riassicurazione, sia in termini di necessità riassicurativa che di rating delle Società di Riassicurazione coinvolte.
 - Le valutazioni in oggetto includeranno l'analisi:
 - della coerenza degli accordi di riassicurazione stipulati con la propensione al rischio della Compagnia;
 - della prevista copertura in scenari di stress che comprendono l'esposizione del portafoglio polizze ai rischi catastrofali, l'aggregazione dei rischi, il default dei riassicuratori e il potenziale esaurimento della riassicurazione;
 - l'effetto della riassicurazione sulla stima delle riserve tecniche al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione;
 - l'efficacia degli accordi di riassicurazione nell'azione di mitigazione della volatilità dei fondi propri.

Nell'espressione del parere sull'adeguatezza complessiva degli accordi di riassicurazione in essere sul portafoglio della Compagnia e su quelli eventualmente da sottoscrivere con il nuovo piano di riassicurazione, la Funzione Attuariale farà riferimento anche alle risultanze legate, in linea generale, a:

- valutazioni tecniche e quantitative per valutare l'effetto di mitigazioni del rischio dovuto all'effetto riassicurativo al netto dell'aumento per rischio di controparte nei riguardi del riassicuratore;
- valutazioni di redditività lordo e netto nella riassicurazione dei nuovi prodotti;
- controllo di congruità tra gli accordi di riassicurazione sottoscritti dalla Compagnia e la politica di sottoscrizione globale dell'impresa ed i suoi obiettivi di business;
- analisi di back testing sul beneficio atteso riassicurativo.

Nell'ambito del processo di Product Governance, la Funzione Attuariale si occupa di valutare, i dati di input utilizzati nelle fasi di Analisi, Testing con particolare riferimento al Value For Money e Profit test cliente, Monitoraggio e Riesame ivi incluse le analisi di coerenza dei dati stessi tra Profit Test lato impresa e Profit Test lato cliente. Nell'ambito di tali valutazioni rientrano anche, ma non solo, le verifiche delle varie analisi di sensitività effettuate dalle funzioni di primo livello nelle attività sopra descritte. Fornisce, inoltre, il proprio parere preventivo in fase di lancio e modifica sostanziale al Comitato Gestione Prodotti e Patrimonio ed al Consiglio di Amministrazione della Compagnia attraverso la compilazione dell'apposita scheda POG. Effettua dei controlli di secondo livello lungo le diverse fasi del processo di creazione e/o modifica sostanziale del prodotto e del monitoraggio.

Sistema di gestione dei rischi

La Funzione Attuariale contribuisce all'applicazione in modo efficace del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis del CAP, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter del CAP.

Il Titolare Interno della Funzione è altresì responsabile del presidio delle attività eventualmente demandate ad un fornitore esterno alla Compagnia.

2.6.4 FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

La Funzione di revisione interna della Società è svolta in outsourcing, sulla base di uno specifico contratto di servizio, dalla Funzione Internal Audit di Mediolanum Vita S.p.A.

La Funzione, posta al terzo livello del Sistema dei Controlli Interni, si pone il compito, da un lato, di presidiare, secondo un approccio risk based, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione del complessivo Sistema di Controlli Interni e gestione dei rischi, nonché la correttezza dei processi gestionali e amministrativo contabili e, dall'altro, di valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa, dei sistemi informativi e delle altre componenti del complessivo Sistema dei Controlli Interni e gestione dei rischi. La Funzione formula specifiche raccomandazioni agli Organi Aziendali interessati con riguardo a possibili miglioramenti di processo e fornisce, laddove richiesto, specifiche informazioni circa la propria attività al Collegio Sindacale della Compagnia.

La Funzione si coordina con le altre Funzioni Fondamentali di controllo della Compagnia e con la omologa Funzione del Conglomerato finanziario Mediolanum, con cui definisce eventuali piani integrati di attività.

La Funzione uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale e internazionale e verifica:

- la correttezza dei processi gestionali e l'efficacia delle procedure organizzative;
- la regolarità e funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;
- l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;

- la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- i controlli svolti sulle attività esternalizzate.

Il Titolare Interno della Funzione è altresì responsabile del presidio delle attività eventualmente demandate ad un fornitore esterno alla Compagnia.

La Funzione Internal Audit, sulla base delle dichiarazioni ottenute dal management delle Funzioni aziendali interessante dalle verifiche, effettua un monitoraggio periodico (audit tracking) dello stato di avanzamento delle azioni previste per la rimozione dei rilievi evidenziati nell'Audit Report. In caso di ripianificazioni di particolare rilievo o non adeguatamente motivate delle suddette azioni, la Funzione le sottopone tempestivamente all'attenzione degli Organi di Amministrazione e Controllo della Compagnia. Inoltre, la Funzione Internal Audit valuta le modalità e le tempistiche più opportune per effettuare gli eventuali interventi di "Follow-up", in relazione alla rilevanza delle osservazioni evidenziate.

In particolare, la Funzione Internal Audit:

- presenta annualmente per approvazione all'Organo Amministrativo un piano di attività in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire, tenuto conto dei principali rischi cui l'impresa è esposta e delle attività da sottoporre prioritariamente a verifica. Presenta altresì un piano di audit pluriennale;
- valuta e monitora l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza delle componenti del Sistema dei Controlli Interni, delle ulteriori componenti del Sistema di Governo Societario, del processo di gestione dei rischi e dei processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le Funzioni Aziendali di Controllo;
- riferisce periodicamente agli Organi Aziendali, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e, più in generale, agli stessi e all'Alta Direzione, in ordine agli esiti delle verifiche effettuate. Inoltre, informa tempestivamente gli stessi in merito ad ogni violazione o carenza rilevante.

La Funzione può fornire supporto e consulenza in materia di disegno, funzionamento e miglioramento del Sistema dei Controlli Interni della Compagnia. Gli incarichi di consulenza sono svolti in modo indipendente ed obiettivo, senza assumere responsabilità manageriale in materia.

Con riguardo al tema del monitoraggio della Rete di Vendita, la Funzione Internal Audit della Compagnia intrattiene un dialogo costante con l'omologa Funzione del Distributore unico Banca Mediolanum S.p.A. In particolare:

• la pianificazione delle attività di controllo in materia di monitoraggio della distribuzione tiene debito conto dell'interlocuzione con l'omologa Funzione della Banca;

• la medesima interlocuzione è osservata, inoltre, in fase di condivisione degli esiti e delle risultanze delle verifiche condotte, rispettivamente, dalla Funzione Internal Audit della Compagnia e dall'omologa Funzione del Distributore stesso.

Mediolanum Assicurazioni, in ottemperanza all'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018 in materia di governo societario, anche in accordo con gli Atti Delegati della Commissione Europea in materia di Solvency II, nonché in conformità alle indicazioni in materia fornite dalla Capogruppo Mediolanum Vita, ha emesso un apposito documento titolato "Linee Guida in materia di collaborazione tra le Funzioni Fondamentali e le altre Funzioni di controllo".

La circolazione di informazioni tra le Funzioni Fondamentali di Controllo e, conseguentemente, la predisposizione di adeguati e tempestivi flussi informativi, costituisce il presupposto per la realizzazione degli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli interni e della gestione dei rischi.

Tali informazioni sono raccolte e presentate in modo **completo, tempestivo, accurato** e **fruibile**, al fine di consentire ai destinatari di disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro affidati dalla normativa esterna o interna aziendale.

In generale, l'informativa che viene scambiata tra gli Organi deputati al controllo ha ad oggetto i principali aspetti relativi all'architettura del Sistema dei Controlli Interni e di gestione dei rischi e trova un momento di sintesi, in particolare e fra gli altri, nell'ambito della relazione annuale sulla solvibilità finanziaria all'IVASS e al pubblico, che illustra le iniziative intraprese nell'esercizio, le eventuali modifiche apportate all'assetto del Sistema di Governance e le eventuali carenze segnalate unitamente alle iniziative correttive intraprese.

La responsabilità dei dati e delle informazioni contenute nei flussi informativi fa capo all'Unità mittente del singolo flusso, che ne assicura completezza, esaustività, integrità e qualità, in coerenza con il framework di data governance adottato dalla Compagnia.

In particolare, le linee guida del Governo dei Dati si muovono lungo le seguenti direttrici:

- Data Management;
- Data Quality;
- Data Protection:
- Data Usage.

L'insieme dei flussi informativi aziendali è organizzato in un sistema in grado di consentire la sistematica classificazione dei medesimi secondo differenti criteri (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, frequenza, contenuto e forma).

In aggiunta, il singolo flusso informativo adempie alle seguenti funzioni:

- conoscitiva;
- di comprensione e consapevolezza dei compiti e delle responsabilità;
- di garanzia dell'efficacia ed efficienza dei rapporti **tra le strutture interessate**, nonché, tra le strutture aziendali e gli Organi medesimi;
- di tracciare tempestivamente le operazioni aziendali e la gestione delle stesse;
- fornire informazioni complete e aggiornate sulle attività aziendali e sull'evoluzione dei rischi, garantendo nel continuo la correttezza, la completezza, la disponibilità, l'integrità

e la riservatezza dei dati gestiti, nonché la verificabilità (ad es. da parte delle Funzioni Fondamentali) e l'accountability delle operazioni registrate.

Per ottemperare alle funzioni sopra elencate, il singolo flusso deve possedere almeno caratteristiche di:

- accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e
- anteriormente rispetto al loro uso;
- completezza: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell'attività;
- tempestività: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali e consentire all'impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri;
- coerenza: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;
- trasparenza: le informazioni devono essere presentate in maniera tale da garantire la chiarezza delle loro componenti essenziali;
- pertinenza: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantire la rispondenza alle necessità dell'impresa.

A tali caratteristiche si aggiungono quelle concernenti la conformità formale, la compliance, la riservatezza, l'integrità, la tempestività, l'univocità, la trasparenza, la pertinenza, l'accountability, la verificabilità, e la coerenza tecnica del dato.

I flussi informativi possono avere natura meramente informativa (es. avvisi di convocazione, proposte, raccomandazioni e pareri) o possono, di contro, prevedere per i destinatari contenuti di natura dispositiva o prescrittiva.

Le Funzioni Fondamentali di Controllo, con periodicità almeno trimestrale (salvo necessità specifica di maggiore frequenza), si incontrano principalmente per:

- valutare le principali novità normative anche eventualmente in consultazione;
- scambiare informazioni in merito ai propri piani delle attività e dei principali adempimenti in scadenza;
- condividere i principali elementi di rischiosità riscontrati nell'esercizio delle proprie attività;
- **condividere eventuali azioni / interventi correttivi** mirati a rimuovere eventuali anomalie / criticità riscontrate.

A tali incontri periodici partecipano tutte le Funzioni Fondamentali nonché, su invito e laddove ritenuto opportuno, anche le altre funzioni di controllo, in ogni caso assicurando un coinvolgimento almeno semestrale del Revisore Legale dei conti e del Data Protection Officer.

La Funzione Internal Audit svolge l'attività di segretariato degli incontri tenutisi, verbalizzandone sinteticamente il contenuto e raccogliendo l'eventuale materiale di supporto.

2.7 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il dettato del d.lgs. 231/01 (art. 6) richiede all'ente di adottare modelli comportamentali specificamente definiti in funzione al rischio reato, cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta dirette a disciplinare i comportamenti dei destinatari, la commissione di determinati reati.

Un ulteriore requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che venga efficacemente attuato. L'effettività del Modello rappresenta dunque un punto qualificante del sistema di responsabilità.

Sempre all'art. 6, (comma 2), il legislatore ha precisato una serie di requisiti cui il modello deve rispondere, primo tra tutti è che esso sia in grado di "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., in base al sistema di deleghe adottato, ha provveduto alla mappatura delle attività o Funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel catalogo dei reati-presupposto indicati dal decreto.

Il fine è quello di provvedere ad arginare le eventuali commissioni di comportamenti delittuosi, attraverso un sistema di presidi e procedure determinati in funzione dell'esistenza e della probabilità di accadimento di rischi concreti.

In altri termini la costruzione del modello tiene in considerazione da un lato le fattispecie di reato considerate dal Decreto ed individua dall'altro:

- i. le aree,
- ii. i processi,
- iii. i soggetti, e
- iv. ogni altra modalità operativa

in relazione alla quali possa esserci un rischio di commissione dei reati previsti.

La definizione del Modello, in base alle regole suddette, è stata effettuata e viene costantemente mantenuta, in funzione della mappatura organizzativa aziendale cui provvede la Funzione aziendale a tale fine incaricata.

La Direzione Portafoglio Progetti e Sviluppo Organizzativo di Banca Mediolanum (che presta servizi outsourcing a favore della Compagnia) svolge la sua attività a supporto dell'Alta Direzione nella gestione di programmi di cambiamento e di progetti aziendali, cura l'aggiornamento della struttura organizzativa e dei processi aziendali, definendo e aggiornando nel tempo assetti e modelli organizzativi che siano i più evoluti possibile dal punto di vista delle best practices, con la finalità di ottimizzare i costi e creare le migliori condizioni per massimizzare i ricavi.

All'interno della Direzione opera la Divisione Organizzazione e Information Governance che, tra i vari compiti, si occupa del disegno di tutti i processi aziendali con la conseguente redazione della normativa interna a questi riferita (regolamenti, procedure e circolari).

La Divisione Organizzazione e Information Governance presidia il processo di aggiornamento del repository di organizzazione per le informazioni relative agli assetti

organizzativi effettua l'analisi dei gap, la pianificazione e l'indirizzamento delle priorità di copertura di ambiti di intervento

L'attività di risk assessment con finalità 231/01 viene condotta tenendo in considerazione sia l'articolazione di tale mappatura che la sua estensione; anche i presidi, le procedure i punti di controllo (parte integrante dei cosiddetti protocolli comportamentali e operativi previsti dal Modello 231/2001) sono definiti in ragione della documentazione aziendale. Si rinvia in proposito al successivo capitolo 7.

All'interno della documentazione aziendale è possibile, pertanto, individuare la mappatura delle attività a rischio reato, ritraendo quell'impianto informativo che conferisce effettività al Modello così come previsto dal Decreto e precisamente:

- Unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- processo impattato;
- descrizione del rischio reato;
- procedure di controllo comportamentali e operative;
- altri riferimenti alla normativa aziendale (es. codice etico, procedure, circolari, codici di comportamento, ecc.) volti a disciplinare le attività degli appartenenti all'Unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- flussi di segnalazione eventualmente previsti e indirizzati all'Organismo di Vigilanza.

2.8 APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO.


È rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità:

- di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- di procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali degli stessi. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di procedere alle successive modifiche e integrazioni del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dei medesimi alle prescrizioni del Decreto. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di garantire l'aggiornamento della mappa delle attività "sensibili", in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. In tale compito il Consiglio di Amministrazione si avvale:
 - dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività sensibili dalle stesse svolte:
 - dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo sulle attività svolte dalle singole Unità Organizzative nelle aree "sensibili".

Il Modello è stato adottato da Mediolanum Assicurazioni per la prima volta, con delibera del Consiglio di Amministrazione,

il 23/09/2004.

e successivamente aggiornato e adeguato con delibere consiliari del:



3 ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto identifica in un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. *b*)) l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e della struttura organizzativa della Società, le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di vigilanza sono conferiti ad un Organo collegiale costituito da componenti di comprovata professionalità ed esperienza attualmente composto dai componenti del Collegio Sindacale. Le funzioni di Organismo di Vigilanza sono quindi assolte in sintonia con quanto reso possibile dalla lettura combinata del Decreto¹³ con le norme di vigilanza assicurativa¹⁴.

Alla suddetta struttura sono garantite le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare. È altresì rimessa all'Organo Amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo di Vigilanza, con apposito documento comunicato al Consiglio di Amministrazione, definisce le proprie regole di funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi che esso dovrà ricevere e inviare.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa: il preventivo annuale viene proposto dallo stesso Organismo unitamente alla Relazione annuale e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo può richiedere un'integrazione del budget assegnato, qualora non sufficiente all'efficace espletamento delle proprie incombenze, ulteriori stanziamenti per necessità urgenti potranno essere accordate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato la durata dell'incarico dei componenti dell'OdV, coincidente con la carica del Collegio Sindacale; il Presidente dell'Organismo di Vigilanza coincide con il Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora un sindaco effettivo cessasse dalla carica, questo comporterebbe anche la cessazione dalle funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del generale sistema degli Organi e Funzioni di Controllo, appartiene alla categoria delle Altre Funzioni di Controllo, distinta dalle Funzioni di Controllo Interno descritte nel paragrafo 2.6.

-

¹³ L'art. 6 comma 4-bis del d.lgs. 231/2001 recita "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ...".

¹⁴ Il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, all'articolo 27, comma 4, stabilisce che: "L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza eventualmente istituito ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti."

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

- □ sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto; a tale riguardo deve:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale, attraverso:
 - l'analisi dell'estensione dei reati previsti dal Decreto;
 - la verifica delle modifiche all'operatività aziendale;
 - verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso:
 - la valutazione dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni preposto alla prevenzione dei reati;
 - la valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei dipendenti, dei Dirigenti, degli Amministratori, dei collaboratori, consulenti e altri soggetti esterni;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello, attraverso la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello stesso;
- □ sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definiti; a tale riguardo deve:
 - promuovere, coordinandosi con le Funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, attraverso:
 - la predisposizione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza del Decreto 231/01 e del Modello adottato e attuato, differenziando la formazione a seconda del ruolo e della responsabilità dei destinatari;
 - la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - la diffusione della conoscenza del Modello da parte dei collaboratori e professionisti esterni;
 - definire e aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;
 - definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'Organismo;
 - effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
 - ove riscontrate presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, condurre le indagini interne per il relativo accertamento;

I sull'aggiornamento del Modello , laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in
relazione alle mutate condizioni aziendali o a variazioni normative. A tale proposito
appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'Organismo è quello di effettuare

proposte di adeguamento agli Organi Aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. A tale proposito, l'Organismo deve:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività dello stesso:
- presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
- verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte,
 - sull'attuazione del piano di formazione del personale;
 - sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

3.2.1.1 DEFINIZIONI E COMPITI DELLA UNITÀ 231, COLLEGIO SINDACALE E COMITATI MANAGERIALI

L'Unità 231, Collegio Sindacale e Comitati Manageriali (di seguito anche "Unità 231"), allocata presso la Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum, svolge il ruolo di "Referente dell'Organismo di Vigilanza" delle Società italiane del Gruppo in cui è presente tale Organismo, esercitando il compito di presidio delle attività attraverso cui l'Organismo di Vigilanza realizza le sopra menzionate proprie funzioni. In particolare supporta l'Organismo nell'esecuzione dei compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e presidia su incarico dell'Organismo l'esecuzione di ogni decisione e azione che ricada sulle attività sensibili e sulle procedure comportamentali attribuite alle Unità Organizzative Aziendali. Propone, ove necessario, aggiornamenti del Modello dovuti sia a modifiche organizzative interne che a innovazioni legislative introdotte nella normativa di riferimento.

L'attività svolta dall'Unità 231 si esplica nei seguenti compiti:

- segue gli aggiornamenti normativi in materia di d. lgs. 231/01 e ne effettua una prima interpretazione ai fini dell'impatto sulla Società; emette note interpretative o di commento (coordinandosi, se del caso, con la Funzione Compliance) identificando i presupposti rilevanti per la Società;
- presenta all'Organismo di Vigilanza gli aggiornamenti normativi rilevanti intervenuti nel periodo e propone eventuali nuovi presidi, procedure e protocolli finalizzati a disciplinare le attività a rischio reato al fine di consentire all'Organismo le opportune delibere in merito;

- predispone le proposte di variazione al "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs. 231/01"; ne cura l'iter conoscitivo e valutativo da parte dell'Organismo di Vigilanza e la conseguente approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- fornisce pareri e soluzioni organizzative, quando richieste, alle Unità Organizzative che dovessero porre quesiti circa l'adozione del Modello e in generale sulla materia del d. lgs. 231/01;
- coordina il lavoro di aggiornamento o revisione (i) sia del Modello (ii) che della mappa della attività a rischio reato (iii) che di ogni altro documento in cui sia articolato il Modello, qualora il lavoro sia condotto congiuntamente ad altre Funzioni aziendali o con società di consulenza esterne, valutando l'aderenza puntuale agli obiettivi e alle metodologie indicate dallo stesso Organismo;
- supporta l'Organismo nella redazione della Relazione annuale dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza, nella quale deve essere sintetizzata sia l'attività svolta nel corso dell'anno (es. in merito all'aggiornamento del Modello, la formazione e le verifiche circa l'osservanza del Modello) che le attività pianificate per l'anno successivo.
- monitora il budget di spesa per eventuali incarichi consulenziali o altre spese finalizzate all'adozione e applicazione del Modello ai sensi del d.lgs. 231/01;
- in materia di controlli: predispone la redazione del piano annuale secondo le indicazioni dell'Organismo, svolge gli eventuali controlli di propria competenza, ne analizza i risultati, segue periodicamente l'implementazione delle azioni di mitigazione, produce la reportistica di sintesi da sottoporre all'attenzione dell'Organismo;
- in materia di flussi e segnalazioni occasionali: verifica la puntuale osservazione delle procedure attinenti l'invio dei flussi periodici a cura delle Unità Organizzative e dirette all'Organismo di Vigilanza; valuta i contenuti delle segnalazioni e dei flussi e nei casi necessari richiede chiarimenti e approfondimenti ai Responsabili delle Unità segnalanti;
- redige la specifica reportistica relativa alle segnalazioni, alle anomalie e alle informative di sintesi ricevute:
- supporta l'Organismo nella redazione di protocolli di collaborazione tra l'Organismo e le altre Funzioni aziendali (in particolare con la funzione Internal Audit, Datore di Lavoro, Compliance, Risk Management, ecc.) finalizzati ad integrare nelle attività di applicazione del Modello, le Funzioni e i presidi su attività sensibili ai rischi reato ai sensi del d. lgs. 231/01:
- svolge le attività segretariali dell'Organismo (es. convocazione riunioni, redazione verbali e aggiornamenti degli appositi libri)


L'Unità 231 si coordina, inoltre, con le apposite strutture aziendali responsabili della formazione diretta ai dipendenti per i contenuti formativi relativi al d.lgs 231/01.

L'Unità 231 nell'esecuzione delle attività funzionali di supporto dell'Organismo di Vigilanza risponde direttamente all'Organismo stesso.

L'Organismo infine stabilisce le priorità per l'espletamento delle attività indicate e può chiedere all'Unità 231 qualunque altra attività o compito ritenuto pertinente all'espletamento della funzione dell'Organismo stesso.

Lo schema sotto riportato evidenzia la collocazione dell'Organismo di Vigilanza nel generale Sistema dei Controlli Interni.

Sistema dei Controlli Interni: collocazione dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi



^(*) In riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 262/2005, il Gruppo Mediolanum ha posto in essere un modello organizzativo per la gestione degli adempimenti previsti in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Banca Mediolanum S.p.A. ed ha definito una "Policy per la gestione delle attività previste in capo al Dirigente Preposto - L.262/2005" - che regola i medesimi. (**) Servizio affidato da Mediolanum Assicurazioni in outsourcing a Banca Mediolanum S.p.A.

^(***) Servizi affidati da Mediolanum Assicurazioni in *outsourcing* a Mediolanum Vita S.p.A. Capogruppo del Gruppo Assicurativo (****) Presso la Capogruppo del Conglomerato Finanziario Banca Mediolanum è stata istituita la Commissione 262 che fornisce supporto alle attività del Dirigente Preposto - L. 262/2005.

3.3 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Annualmente l'Organismo trasmette al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sull'attuazione del Modello indicando l'attività svolta, le risultanze emerse e i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare. Alla relazione si accompagna il budget previsionale. L'Organismo può rivolgere comunicazioni ed essere richiesto dal Consiglio d'Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

4 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

4.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

Il d.lgs. 231/01 prevede l'obbligo di strutturare appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (art. 6. co. 2 lettera d).

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

• su base **periodica**, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse con particolare attenzione a:

- le Unità Organizzative cui grava l'onere informativo nei confronti dell'Organismo;
- i tempi di inoltro all'Organismo;
- gli eventi oggetto della comunicazione.

Tali specifiche sono definite dall'Organismo medesimo e sono inserite nelle procedure comportamentali e operative (cd. "flussi informativi");

• su base **occasionale**, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Tra le comunicazioni che devono essere inoltrate all'OdV in particolari occasioni da parte dei destinatari del presente Modello, e che devono essere segnalate senza indugio, vi sono le informazioni riguardanti l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei destinatari del Modello per illeciti rientranti nella "responsabilità amministrativa degli enti".

Si rammenta inoltre, che la Società ha adottato uno specifico sistema interno di segnalazioni (c.d. "Whistleblowing") per consentire ai destinatari del Modello di presentare segnalazioni inerenti condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o di violazioni dei principali contenuti del Modello 231.

Particolare rilievo, in tema di flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, hanno i protocolli e i collegamenti tra l'Organismo di Vigilanza e (i) il Servizio Prevenzione e Protezione (ii) la Funzione Compliance, (iii) la Funzione Risk Management, (iii) la Funzione Attuariale e altre Funzioni appartenenti al Sistema di Controllo Interno, in cui sono specificati flussi informativi diretti all'Organismo (alcune di queste funzioni sono prestate da Mediolanum Vita, Capogruppo del Gruppo Assicurativo o da Banca Mediolanum in base ad accordi di prestazione di servizi).

L'Organismo di Vigilanza si raccorda, inoltre, con il Comitato per il Controllo interno e i Rischi della Capogruppo Mediolanum Vita per eventuali segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico che potrebbero avere un'implicazione in merito al rispetto del Modello.

Attraverso la documentazione aziendale è possibile individuare i flussi informativi periodici cui devono provvedere le Unità Organizzative aziendali (vedi quanto specificato al par. 2.7. del presente Modello).

4.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni: i flussi informativi, periodici e ad evento devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante modalità definite dall'Organismo medesimo; le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, per gli ambiti di rilevanza del d.lgs. 231/2001, giungono all'Organismo di Vigilanza, ad opera delle strutture aziendali o degli altri destinatari del Modello, mediante il canale interno di "Whistleblowing" istituito ai sensi del d.lqs. 24/2023; all'Organismo di Vigilanza possono giungere segnalazioni di potenziali violazioni del Modello e del d.lgs. 231/2001, anche mediante l'indirizzo di posta elettronica odvmediolanumassicurazioni-segnalazioni@mediolanum.it mediante strumentazione di supporto predisposta per gli scambi informativi con l'OdV (verificare se inserire o no) ☐ l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi: ☐ l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

4.3 CANALE "WHISTLEBLOWING"

La Società ha adottato uno specifico sistema interno di segnalazione (di seguito, anche "Whistleblowing") per consentire al personale interno, in via ulteriore rispetto alle ordinarie linee di riporto interne (ad. es. reporting verso il proprio superiore gerarchico), di presentare segnalazioni circostanziate inerenti alle condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, e/o presunte violazioni dei principi contenuti nel Modello 231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il sistema di "whistleblowing" adottato dalla Società prevede:

- canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscano dalle ordinarie linee di reporting
 e che garantiscano la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che
 effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato. In particolare, tra i
 canali dedicati, ne è previsto uno che garantisce con modalità informatiche la riservatezza
 dell'identità del Segnalante;
- procedure specifiche per la ricezione, l'elaborazione e la gestione delle segnalazioni che garantiscano l'indipendenza valutativa nonché la completa trasparenza e tracciabilità dell'iter seguito;
- tutela del soggetto segnalante con riguardo al rischio di condotte ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

 tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del soggetto segnalante e del segnalato, nel rispetto della normativa applicabile anche in materia di protezione dei dati personali, fermi restando eventuali provvedimenti delle Autorità in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

La Società ha formalizzato una apposita Policy ed uno specifico Regolamento attinente ai sistemi interni di segnalazione; in esso sono previsti obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e specifici compiti; in particolare, l'OdV:

- riceve dal Responsabile Whistleblowing (o nei casi previsti dal Collegio Sindacale), l'informativa in merito a tutte le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché l'esito delle analisi effettuate sulla segnalazione corredato delle valutazioni in merito alla fondatezza delle stesse. L'OdV esamina e valuta i risultati dell'istruttoria e le azioni successive (sia finalizzate a procedere con l'iter disciplinare o eventuali informative al Consiglio di Amministrazione);
- indica, per le "Segnalazioni 231", alle competenti strutture aziendali la necessità di avviare un iter disciplinare relativamente al soggetto segnalato qualora vi siano i presupposti ad esito dell'istruttoria svolta dagli "Incaricati Whistleblowing" ovvero dal Collegio Sindacale per gli ambiti di competenza.

Il sistema disciplinare (cfr.paragrafo 6) adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 prevede un insieme di sanzioni che si applicano anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si dovessero rivelare infondate.

_

¹⁵ Gli Incaricati Whistleblowing, identificati all'interno della Funzione Internal Audit, assistono il "Responsabile Whistleblowing" e possono essere incaricati di effettuare l'analisi istruttoria delle Segnalazioni pervenute e la loro archiviazione.

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dal Decreto e l'adozione del Modello da parte di Mediolanum Assicurazioni costituiscono un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei destinatari del Modello una coerente ed efficace rispondenza.

Al riguardo è fondamentale un'attività di informazione e formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ogni collaboratore.

Tale attività coinvolge il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione e tutto il personale esecutivo della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'informazione e la formazione nei confronti dei destinatari del Modello sono coordinate e aggiornate dall'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Unità 231.

5.1 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

La diffusione del Modello e l'informazione del personale, con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, sono costantemente realizzati attraverso la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Le modalità di comunicazione aziendale garantiscono la piena pubblicità del Decreto e del Modello al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza degli obblighi normativi derivanti dalla applicazione del d. lgs. 231/01 e dei protocolli comportamentali e operativi integrati nel Modello.

In particolare:

- per il personale di Sede viene dato accesso alla documentazione di riferimento in materia di d.lgs. 231/01. In particolare, sulla "Intranet aziendale" viene dato accesso alla documentazione di riferimento in materia di d. lgs. 231/01;
- Banca Mediolanum S.p.A. ha definito un'apposita attività informativa e formativa per la Rete di Vendita.

5.2 FORMAZIONE INTERNA

Il piano di formazione ha l'obiettivo di far conoscere il Decreto e il Modello della Società e, in particolare, di sostenere adeguatamente chi è coinvolto nelle attività "sensibili".

A questo scopo è stato strutturato un corso di formazione, obbligatorio, articolato in moduli e corredato di un test finale.

Gli argomenti trattati riguardano, tra gli altri, le seguenti tematiche:

- i criteri per l'attribuzione agli Enti della responsabilità amministrativa dipendente da reato;
- i compiti, le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare;
- i principali reati sanzionati dal Decreto Legislativo 231/2001 di interesse per la Società.

Il modulo formativo si completa di un test di certificazione finale, rappresentato da un questionario con domande a scelta multipla selezionate con criterio casuale da un ampio paniere. Le evidenze della partecipazione ai programmi formativi previsti per il personale dipendente sono raccolte ed archiviate in appositi archivi informatici.

Al fine di una comprensione della "responsabilità amministrativa degli enti" nonché per la conoscenza del Modello in vigore, possono essere organizzate altre iniziative indirizzate ai soggetti apicali o ai sottoposti di cui l'OdV è costantemente informato.

I Responsabili di funzioni aziendali interessate da attività "sensibili" sono periodicamente invitati agli incontri con l'Organismo di Vigilanza in cui sono discussi gli aggiornamenti introdotti nel Modello, le attività "sensibili" individuate, i rischi potenziali associati, le procedure di controllo adottate e, infine, gli eventuali flussi informativi richiesti, al fine di individuare le aree di miglioramento nel sistema dei controlli a presidio dei rischi.È cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze sull'effettiva partecipazione ai programmi di formazione e di conservarle negli appositi archivi, nonché di effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del decreto e del modello.

5.3 INFORMATIVA AI TERZI

Ai Terzi (si veda nota par. 2.1.) è resa disponibile un'informativa relativa al Modello e al Codice Etico: i Terzi possono accedere alla documentazione predetta attraverso il sito istituzionale della Società.

Inoltre, su richiesta, il Modello è fornito nella sua versione integrale.

Infine, ove necessario, nei testi contrattuali vengono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei predetti documenti.

6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 PRINCÌPI GENERALI

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce pertanto un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste – che integrano, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente – saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti disciplinati previsti dai CCNL sono portati a conoscenza del personale dipendente attraverso forme di pubblicità conformi all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e secondo l'iter procedurale e le misure di tutela prevista dallo stesso Statuto. Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico, qualora integrino violazioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti secondo il d.lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, comunica le proprie valutazioni e proposte agli Organi Aziendali competenti in merito ai provvedimenti da adottare, i quali si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le Funzioni aziendali/Unità Organizzative di volta in volta competenti sull'effettiva applicazione delle misure.

Inoltre, le sanzioni¹⁶ descritte nei successivi paragrafi sono applicabili anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché nei confronti del segnalante; in particolare:

- quando sia stato accertato che (i) siano state commesse ritorsioni, (ii) che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla, (iii) che sia stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando sia stato accertato che (i) non siano stati istituiti canali di segnalazione, (ii) non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi, (iii) non sia stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- quando sia stata accertata la responsabilità civile del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

_

¹⁶ Specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché nei confronti del segnalante, sono state introdotte dal d.lgs. 24/2023 in ambito Whistleblowing all'art.21.

Inoltre, come disciplinato all'interno del "Regolamento del processo dei sistemi interni di segnalazione (Whistleblowing)", si rammenta che il Segnalante, in quanto tale, non sarà esente da eventuali provvedimenti disciplinari qualora anche la condotta dello stesso integri, a sua volta, una violazione o il concorso nella violazione di una norma di legge o regolamentare. In tali ipotesi si terrà conto del comportamento del Segnalante nella valutazione o graduazione del provvedimento disciplinare da adottare nei suoi confronti.

6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicati in proporzione alla gravità delle mancanze riscontrate e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo (ad esempio intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione) o della colpa (ad esempio grado di imprudenza e negligenza dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione);
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- considerazioni e valutazioni emerse in fase di contraddittorio con l'autore della mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile ed in base alle valutazioni riguardanti la specifica condotta, ispirata ai princìpi di tempestività.

6.3 QUADRI E IMPIEGATI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo conformi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, potranno essere attuate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni a carico di quadri e impiegati consistenti nelle seguenti fattispecie di <u>violazioni</u> (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello;
- 2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure, in

- modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- 3. violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- 4. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello;
- 6. violazione delle misure di tutela previste in favore di chi effettua segnalazioni riguardanti comportamenti eventualmente non conformi al Modello 231 in vigore;
- accesso ai sistemi di segnalazione da parte di chi con dolo o colpa grave, accertati in sede di giudizio anche solo di primo grado, segnala fatti che si dovessero rivelare infondati.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata con i seguenti <u>provvedimenti</u> <u>disciplinari</u>, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) rimprovero verbale;
- b) biasimo inflitto per iscritto;
- c) sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni (in questo caso, qualora vi siano familiari a carico o ragioni di necessità, l'impresa corrisponderà, oltre agli assegni familiari di legge eventualmente spettanti, un contributo alimentare in misura del 60% della residua retribuzione normale mensile che sarebbe spettata al lavoratore/trice stesso per il deliberato periodo di sospensione; il 40% della retribuzione non spettante al lavoratore/trice per il caso di sospensione verrà devoluto ai Fondi assistenziali aziendali, in difetto al dopolavoro aziendale o, in mancanza di quest'ultimo, ad enti od istituzioni aventi finalità umanitarie);
- d) sospensione temporanea dal servizio per il tempo strettamente necessario alla delibera dell'eventuale provvedimento disciplinare;
- e) licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In aggiunta ai provvedimenti menzionati, il CCNL di categoria applicato prevede un'ulteriore tipologia di licenziamento:

a) il licenziamento per giustificato motivo con preavviso.

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) RIMPROVERO VERBALE

La sanzione del rimprovero verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei principi di comportamento e/o delle procedure previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) BIASIMO INFLITTO PER ISCRITTO

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei principi di comportamento e/o delle procedure, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nei casi in cui la violazione potrebbe, anche astrattamente, integrare gli estremi di una delle fattispecie previste dal d.lgs. 231/2001,nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

d) LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SENZA PREAVVISO

La sanzione del licenziamento senza preavviso per giusta causa (art. 2119 c.c.) potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o
 elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla
 commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo per il quale
 sia stato avviato;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

e) LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CON PREAVVISO

Il licenziamento per giustificato motivo, in accordo a quanto previsto dall'art. 3 della legge 604/1966 si applica nei casi di:

- violazioni o comunque mancato rispetto, con colpa grave o con dolo in danno alla Società, dei principi di comportamento e dei protocolli previsti nel Modello 231/2001 e delle procedure da esso richiamate che ne costituiscono parte integrante;
- commissione con grave negligenza o con dolo di una infrazione di tale rilevanza da integrare in via ragionevolmente concreta gli estremi di una delle fattispecie di illecito previste dal d.lgs. 231/2001 prescindendo da eventuali procedimenti anche a carico dell'Ente.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

6.4 DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, lettera b) e dell'art. 7 del d.lgs. 231/2001 e delle

vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti nelle seguenti fattispecie di violazioni (elenco a titolo esemplificativo e non tassativo):

- 1. mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello;
- 2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- 5. omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure indicate nel Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, nella mancata formazione e/o nel mancato aggiornamento e/o nella omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dalle procedure/protocolli;
- 8. violazione delle misure di tutela previste in favore di chi effettua segnalazioni riguardanti comportamenti eventualmente non conformi al Modello 231 in vigore;
- 9. accesso ai sistemi di segnalazione da parte di chi con dolo o colpa grave segnala fatti che si dovessero rivelare infondati.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata - in ragione della gravità delle inosservanze e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro - con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) licenziamento con preavviso;
- b) licenziamento senza preavviso (per giusta causa)¹⁷.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

La sanzione del licenziamento con preavviso potrà essere comminata nei casi di violazioni gravi dei princìpi di comportamento e delle procedure previste dal Modello anche se da esse non sia emersa un'applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal d.lgs.231/2001.

¹⁷ Si sottolinea che i citati provvedimenti disciplinari, sono conformi ai diversi CCNL applicabili al personale Dirigente all'interno della Compagnia, ovvero il *CCNL ANIA per il personale dirigente* e il *CCNL Commercio per il personale dirigente*.

b) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO PER GIUSTA CAUSA

La sanzione del licenziamento senza preavviso per giusta causa (art. 2119 c.c.) potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento la Società potrà disporne la sospensione cautelare con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

I provvedimenti disciplinari descritti sono applicati, in ragione della gravità, anche nei casi di specifiche violazione delle misure atte ad assicurare la riservatezza e le forme di tutela previste dai sistemi di violazione delle segnalazioni.

6.5 SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI¹⁸

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un soggetto apicale non amministratore, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione valuterà le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.6 AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e il Comitato Rischi della controllante Banca Mediolanum S.p.A.. Spetta al Collegio Sindacale comunicare alle specifiche Autorità competenti le eventuali irregolarità verificatesi¹⁹.

In base alla gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle

¹⁸ Nella configurazione attuale dell'Organigramma di Mediolanum Assicurazioni non sono presenti figure apicali non amministratori. Il paragrafo è stato riportato per completezza della trattazione.

¹⁹ Vedi l'art. 2409 c.c. in merito alle segnalazioni da effettuare alle Magistratura, l'art. 149 del T.U.F., circa le segnalazioni da effettuare alla Consob, l'art. 3 della Parte Prima – Capo IV Circolare 216/1996 Banca di Italia, per le segnalazioni da effettuare alla Banca di Italia e l'art. 6 Legge 576/82 e succ. mod. per le segnalazioni da effettuare a Isvap (successivamente Ivass).

previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'Assemblea degli Azionisti di procedere anche alla revoca della carica. Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Nel caso di violazioni attuate da un soggetto di cui al presente paragrafo che rivesta la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.7 SINDACI20

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, i membri dell'Organismo di Vigilanza, anche in via disgiunta, dovranno tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che si erano in tal senso attivati, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.8 COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'esercizio delle proprie mansioni, i componenti dell'Organismo sono tenuti ad attenersi a rigorosi principi di diligenza e perizia professionale, la cui violazione – se e in quanto suscettibile di tradursi nell'incapacità di individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati – potrà comportare l'applicazione – in ragione della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale²¹ – delle misure di tutela previste dalle vigenti disposizioni civilistiche e contrattuali che regolano il mandato professionale conferito, ivi compresa la revoca dell'incarico e l'azione di responsabilità per danni.

6.9 MISURE NEI CONFRONTI DEI TERZI²²

Ogni comportamento attuato dai soggetti di cui al presente paragrafo che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento

_

²⁰ La composizione attuale dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Assicurazioni prevede una parziale coincidenza tra Collegio Sindacale in quanto l'OdV è composto da un Consigliere Indipendente di altra Società del Gruppo Mediolanum con funzioni di Presidente e dai membri del Collegio Sindacale.

²¹ Ove risulti utile considerata la composizione coincidente con quella dell'Organismo di Vigilanza.

²² Per una definizione della categoria "Terzi", si rimanda alla specifica nota contenuta nel Paragrafo 2.1.

qualora da tali comportamenti derivino danni concreti a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

8 APPENDICE 1 – Tabella sintetica dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001

Aggiornato al 1° settembre 2025

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	
		- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)	
	04/07/2001	 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 bis c.p.) 	Art. modificato dalla L. 161/2017, D.Lgs. 14 luglio 2020, 75, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. 13/2022
24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o		- Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 ter c.p.)	
dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un	30/07/2020	- Frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 356 c.p.)	D.Lgs. 14/7/2020, n. 75
ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture		- Frode in danno del Fondo europeo agricolo (art. 2 Legge n. 898/1986)	
		- Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.)	Art. introdotto dalla L. n. 137 del 09/10/2023
	10/10/2023	- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	(conversione in Legge del D.L. 10/08/2023 n.105)
	04/07/2001	- Truffa (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)	Art. modificato dalla L. 161/2017, D.Lgs. 14 luglio 2020, 75, dalla L. n. 3/2019, dal D.L. 13/2022, dalla L. 90/2024 e dal D.L. 48/2025
		- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	
24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	05/04/2008	- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	Art. introdotto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e D.Lgs. n. 8 del 2016, successivamente
		 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) 	modificato dal D.L. n. 105 del 2019

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		- Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	
		- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p.)	
		- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)	Art. introdotto dalla L. 18
	17/07/2024	- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	marzo 2008 n. 48 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e D.Lgs. n. 8 del 2016, dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024
		- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	
		- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	
		- Estorsione mediante delitti informatici (art. 629 c.p.)	
		- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. introdotto dalla L. n. 90/2024

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
	09/10/2024	Legge sulla protezione del diritto d'autore (art. 174-sexies L.n.633/1941)	Art. introdotto dalla L. n. 143/2024
24-ter - Delitti di criminalità organizzata	08/08/2009	 Associazione per delinquere (art. 416 c. 6 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) Scambio elettorale politicomafioso (art. 416 ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 416-bis.1 c.p.) Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso c. 6) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 c. 2 lettera a) numero 5 c.p.p.) 	Art. introdotto dalla L. 15 lug. 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato ai sensi della legge n. 69/2015 e n. 236/2016
25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	04/07/2001	 Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 	Modifiche apportate a vari articoli dalla L. 190/2012, successivamente dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 75/2020

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		319 ter c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	
	28/11/2012	- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)	Art. introdotto dalla L. 6/11/2012, n. 190
	31/01/2019	- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. 9/01/2019, n. 3
	30/07/2020	Peculato (art. 314 c. 1 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	Art. introdotto dal D.Lgs. 14/7/2020, n. 75
	04/07/2001	- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	Art. modificato dal D.L. n.92/2024
	08/08/2024	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Art. introdotto dalla L. n.112/2024

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/2001	 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 	Art. introdotto dal D.L. 25 set. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modifiche agli artt. 453 c.p. e 461 c.p. apportate dal D.lgs. 125/16
	15/08/2009	 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	Art. integrato dalla Legge 23 Lug. 2009, n.99, art.15
25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	15/08/2009	 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 	Art. introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	
		 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) 	
		- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)	
		- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	
	15/08/2009	- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Art. introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15 e modificato dalla Legge n.206/2023
		- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	
		- Impedito controllo (art. 2625 c.2 c.c.)	
	16/4/2002	 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 	Art. introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3. e modificato dalla L. 69/2015
25 ter - Reati societari	12/1/2006	- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	Art. introdotto dalla L. 28 dic. 2005, n. 262, art. 31
		- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	
	16/4/2002	 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 	Art. introdotto dal D.Lgs. 11
		- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	apr. 2002 n. 61, art. 3
		- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	
		- Ostacolo all'esercizio delle	

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.1 e c.2 c.c.)	
	28/11/2012	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., 3° comma) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c., 1° comma)	Art. introdotto dall L. 6/11/2012, n. 190 e modificato dal D.Lgs. 38/2017
	14/6/2015	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)	Art. introdotto dalla L. 69/2015
	02/3/2023	- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)	Art. introdotto dal D.Lgs. 19/2023
25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	28/1/2003	 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale odi eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) Attentato per finalità terroristiche odi eversione (art. 280 c.p.) 	Art. introdotto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)	
		- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	
		- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)	
		- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	
		- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	
		- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	
		- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	
		- Assistenza ai partecipi di cospirazoone o di banda armata (art. 307 c.p.)	
		- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976)	
		- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976)	
		- Sanzioni (art. 3 L. 422/1989)	
		- Pentimento operoso (art. 5 D.L. 625/1979)	
		- art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9/12/1999)	
	17/4/2015	- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270- quater.1)	Art. introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015
	06/04/2018	- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)	Art. introdotto dal D.Lgs. n.21/2018
		 Sequestro di persona a scopo di 	

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		coazione (art. 289-ter c.p.)	
	11/04/2025	- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)	Art. introdotto dal D.Lgs. n.48/2025
25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	02/02/2006	- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8
		- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	
		- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)	
		- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)	
	7/9/2003	- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)	Art. introdotto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dalla L.
25-quinquies - Delitti contro la personalità		Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	199/2016
individuale		- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	
		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)	
	06/04/2018	- Tratta di persone (art. 601 c.p.)	Art. modificato dal D.Lgs. n.21/2018
	23/12/2021	- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)	Art. modificato dalla L. n.
		- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)	238/2021
25-sexies - Reati di abuso di mercato	12/5/2005	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)	Art. introdotto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 c. 3 e modificato dalla Legge n. 238/2021
		- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)	
25-septies - Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o	25/8/2007	- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Art. introdotto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9,

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro		- Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)	modificato dal D. lgs. 81/08 e dalla L. n. 3/2018
25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	29/12/2007	 Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 	Art. introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e dal D.Lgs. 195/2021
	01/01/2015	- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Art. introdotto dalla L. 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021
Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	14/12/2021	 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) Altre fattispecie 	Art. introdotto dal D.Lgs. 184/2021
	10/10/2023	- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. n. 137 del 09/10/2023 (conversione in Legge del D.L. 10/08/2023 n.105) e modificato dalla L. 19/2024
25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	15/8/2009	 Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 Legge 633/1941) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171 bis Legge 633/1941) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni previste dal diritto d'autore (art. 171 bis Legge 	Art. introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/1941) - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad	
		accesso condizionato sia digitale (art. 171-octies Legge 633/1941)	
	15/8/2009	- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941)	Art. introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15 e modificato dalla L. n.93/2023
25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	15/8/2009	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal d.lgs. 121/2011, art. 2, c.1

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
25-undecies - Reati ambientali	16/8/2011	 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art.257 D.lgs 152/06) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260 bis D.lgs 152/06) Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art.279 D.lgs 152/06) Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge 549/93) Inquinamento doloso provocato da navi (art.8 D.lgs 202/07) Inquinamento colposo provocato da navi (art.9 D.lgs 202/07) 	Art. introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.
	16/8/2011	 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733 bis c.p.) 	Art. introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal Decreto Legge n.82/2025
	16/8/2011	 Attività digestione di rifiuti non autorizzata (art.256 D.lgs 152/06) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 	Art. introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		(art.258 D.lgs 152/06) - Traffico illecito di rifiuti (art.259 D.lgs 152/06)	
		Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) Traffico e abbandono di materiale	
	29/5/2015	ad alta radioattività (art. 452- sexies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452-	Art. introdotto dalla L. 22/05/ 2015 n.68
		octies, c.p.)	
	06/04/2018	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p.)	Art. introdotto dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025
	10/10/2023	- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. 22/05/ 2015 n.68 e modificato dalla L. n. 137
		- Disastro ambientale (art. 452- quater c.p.)	del 09/10/2023 (conversione in Legge del D.L. 10/08/2023 n.105)
		- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);	
		- Omessa bonifica (art. 452- terdecies c.p.);	
		- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis)	
	08/08/2025	- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)	Art. introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025
		- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)	
		- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)	
		- Delitti colposi in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259-ter),	
25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	09/08/2012	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22 c. 12 bis del D.lgs. 286/98 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	Art. introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012.

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
	19/11/2017	- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)	Art. introdotto dalla L. 161/2017 art. 30 e modificato dal D.L. 20/2023
25-terdecies - Razzismo e xenofobia	6/4/2018	- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	Art. introdotto dalla Legge 167/2017 e modificato dal D. Lgs. 21/2018
25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	17/5/2019	 Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) 	Art. introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, art. 5
		Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta	
	25/12/2019	mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)	Art. introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157
25-quinquiesdecies - Reati tributari		 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000) 	
	30/07/2020	Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno	Art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dal d.lgs. 156/2022.

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica
		dieci milioni di euro. - Indebita compensazione (art. 10- quater D.lgs. 74/2000) quando sono commessi al fine di	
	30/07/2020	evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.	Art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dal d.lgs. 156/2022 e dal d.lgs. 87/2024
		- Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
		- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
	30/07/2020	- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
		- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
25-sexiesdecies - Contrabbando		Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	Art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dalla L. 141/2024
		- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
		- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
		- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
		Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi	

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Legge di introduzione/ modifica	
		lavorati (art. 85 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
		Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
		- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	
		- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)	
		- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)	
		- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)	
		- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)	
		- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)	
		- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)	
		- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)	
	30/07/2020	- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	Art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, modificato dalla L. 141/2024 e dal D.Lgs. 81/2025
25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio	23/03/2022	- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)	Art. introdotto dalla L. n.
culturale	23/03/2022	- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)	22/2022

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica		
		- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)			
		 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518- octies c.p.) 			
		 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) 			
		- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)			
		 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) 			
		- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)			
	23/03/2022	- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)	Art. introdotto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. 06/2024		
25-duodevicies - Riciclaggio di beni		- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	Art introdutto della la n		
culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	23/03/2022	 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) 	Art. introdotto dalla L. n. 22/2022		
		- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)			
		- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)			
Reati Transnazionali	12/4/2006	 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR43/73) 	Art. introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146,		
		 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) 	art.10		
		- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c.3, c.3 bis, c.3 ter e c.5 D.Lgs. 286/1998)			

Rif. Art. d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di introduzione/ modifica			
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)				
		- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)				
		Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)				
		- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)				
Art. 25-undevicies - Delitti contro gli animali	01/07/2025	- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)	Art. introdotto dalla Legge n. 82/2025			
		- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)				
		- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)				

8.1 CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS. 231/2001

aggiornato al 1° settembre 2025

8.1.1 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 24)

Art. 316-bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:a1.Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente

è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

- 1.Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.⁵⁴ Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
- 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni p ste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
- 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le

_

⁵⁴ Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbli he Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

8.1.2 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 25)

Art. 314, primo comma 1, c.p. (Peculato)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁵⁵.

*Fattispecie rilevante *ex* d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 317 c.p. (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

⁵⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁵⁶.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

⁵⁶ L'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318. ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali⁵⁷;

⁵⁷ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

194

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle Corti Internazionali⁵⁸;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione⁵⁹.

Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali⁶⁰.,

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.⁶¹.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica⁶².

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.⁶³.

⁵⁸ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. 0), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁵⁹ Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.


⁶⁰ Le parole «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 3, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁶⁰ L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento".

⁶¹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁶² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁶³ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.



8.1.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(Art. 24-bis)

Art. 491-bis. c.p. (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.r

Art. 615-ter. c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a t e anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla anità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente,

della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater. c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter. terzo comma.

Art. 617-quater. c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo omma:
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 617-quinquies. c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 635-bis. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-ter. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato:
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Art. 635-quater. c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-quater.1 c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies. c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o

n parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Art. 640-quinquies. c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla l

gge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 1, comma 11, D.L. n.105/2019 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 629, comma 3, c.p. (Estorsione)

635-qu ad ome punito pena è se con	uater e 639 ettere qua con la rec è della recl ncorre talu	ante le cond 5-quinquies Iche cosa, l Iusione da usione da d na delle cir o sia comm	ovvero o procurand sei a dodi otto a ven costanze	on la mir lo a sé o ci anni e tidue anr indicate ı	naccia di ad altri ui con la mi ni e della nel terzo	compierlon ingiusto ulta da eu multa da comma o	e, costrin profitto uro 5.000 euro 6.0 dell'artico	ge talund con altrui a euro 1 00 a euro lo 628 no	o a fare o danno, è 0.000. La o 18.000, onché ne

8.1.4 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(Art. 24-ter)

Art. 416 (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a n ve anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi revisti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio bel voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni

di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punit

con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. (Seguestro di persona a scopo di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare

che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena pr

vista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere

inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
- 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 416. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà

_

⁶⁵ Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

- a) i delitti appresso indicati:
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

8.1.5 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 25)

Art. 314, primo comma 1, c.p. (Peculato)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 317 c.p. (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.⁶⁶

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

⁶⁶ L'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

o agenti della Corte stessa,

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai

suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari

i membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale:

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali:⁶⁷

⁶⁷ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle Corti Internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.⁶⁸

Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.⁶⁹

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.⁷⁰

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.⁷¹

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.⁷²

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno

⁶⁸ Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

⁶⁹ L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento".

⁷⁰ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

 $^{^{71}}$ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

 $^{^{72}}$ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

dec	gli altri so	aaetti di	cui all'ai	rticolo 3	22-bis i	n relazio	ne al co	mpiment	o di un a	tto contra	rio ai
do\	veri d'uffic	io o all'o	mission	ie o al ri	itardo d	i un atto	del suo	ufficio. ⁷³	o u. u u		
73 🕝	Comma coei	modificat	o dall'art	1 comm	a 1 lett t	t) n 3) d	ella I enne	9 gennaid	2019 n	3 in viaore	dal
C	Comma così	modificat 19.	o dall'art.	1, comm	a 1, lett. t	t), n. 3), d	ella Legge	e 9 gennaid	o 2019, n. :	3, in vigore	dal

8.1.6 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(ART. 25-BIS)

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.00.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

•

8.1.7 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(Art. 25-bis1)

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.1.8 REATI SOCIETARI

(Art. 25-ter)

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.iAlle società indicate nel comma precedente sono equiparate:i1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ,del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma74, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

_

⁷⁴ Richiamato qui di seguito.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un

mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza

tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 54 D.Lgs. 19/2023 (False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

8.1.9 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25-quater)

Art. 270 c.p. (Associazioni sovversive)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quater.1 c.p. (Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-quinquies.1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2 c.p. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a seguestro)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e

sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento consequente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. (Atti di terrorismo nucleare)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altra materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289-ter c.p. (Sequestro di persona a scopo di coazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p. (Cospirazione politica mediante accordo)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. (Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. (Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 1 Legge 10 maggio 1976, n. 342 (Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2 Legge 10 maggio 1976, n. 342 (Danneggiamento delle installazioni a terra)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Art. 3 Legge 28 dicembre 1989, n. 422 (Sanzioni)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento:
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione:

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 5 d.lgs. n. 625/1979 (Pentimento operoso)

(Abrogato dall'art. 8, comma 1 del D.lgs. 1° marzo 2018, n.21).

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 conv. con mod. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) (Abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera f) del 1° marzo 2018).

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie

fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
- a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.
- b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.
 Tale contributo deve essere deliberato e deve:
- i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8.1.10 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(Art. 25-quater 1)

Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

8.1.11 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(Art. 25-quinquies)

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione o accesso a materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche

al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro:
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

8.1.12 ABUSI DI MERCATO

(Art. 25-sexies)

Art. 184 D.lgs.24 febbraio 1998 n. 58 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

- 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
- 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
- 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 D.lgs.24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/20141054.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di manipolazione del mercato)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

8.1.13 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(Art. 25-septies)

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

8.1.14 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

(Art. 25-octies)

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

8.1.15 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

(ART. 25-OCTIES.1)

Art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie (art. 25-octies.1, comma 2, del D.Lgs. 231/01)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

8.1.16 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(Art. 25-novies)

Art. 171, primo comma, lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Art. 171, terzo comma legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero eseque l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633

- 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicata al comma1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies legge 22 aprile 1941, n. 633

- 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633

- 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
- 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

8.1.17 DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25-decies)

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

8.1.18 REATI AMBIENTALI

(Art. 25- undecies)

A. DANNEGGIAMENTO DI UN HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO

Art. 257 c. 1 e c. 2 d.lgs.152/2006 (Bonifica dei siti)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento Ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater c.p. (Disastro Ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e consequibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

B. IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE:

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 2 (Scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 3 (Scarichi effettuati in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze

indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 5 (Scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 11 (Violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104)
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 13 (Violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi di quantità rapidamente biodegradabili, per i quali sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione dalle competenti autorità)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità' competente.

C. IN MATERIA DI RIFIUTI:

Art. 255-bis d.lgs.152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi)

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Art. 256 d.lgs.152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in particolare le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)

- 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216
- 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione

accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

- 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116.
- 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
- 3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
- 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
- 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i

contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1

COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116

- a combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Art. 258 c. 4 d.lgs.152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 d.lgs.152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del Regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 259 bis c.p. (Aggravante dell'attività di impresa)

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 259 ter c.p. (Delitti colposi in materia di rifiuti)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 452 quaterdecies c.p. - c. 1. c. 2 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 260 bis c. 6, c. 7 e c. 8 d.lgs.152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

D. IN MATERIA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE:

Art. 279 bis c. 5 d.lgs.152/2006 (Sanzioni) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

- 1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità' competente.
- 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.))
- 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7,chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, (comma 6), o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
- 4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6-, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
- 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a

154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

E. IN MATERIA DI TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE O HABITAT PROTETTI:

Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

F. IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COMMERCIO E SULLA DETENZIONE DI ANIMALI O VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE:

Art. 1 c. 1 e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi ad due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni:
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 30.000,00 a euro 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Art. 2 c. 1 e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento
- 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un diciotto mesi e dell'ammenda da da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3 bis Legge 150/1992 (Falsificazione o alterazione di certificati e licenze e uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)

- 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.
- 2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

G.IN MATERIA DI MISURE DI TUTELA DELL'OZONO

Art. 3 c. 6 Legge 549/1993 (Divieti concernenti le sostanze lesive dell'ozono stratosferico) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

- 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino

alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

- 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
- 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

H. SULL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLA NAVI

Art. 8 c. 1 e c. 2 d.lgs.202/2007 (Inquinamento doloso)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 c. 1 e c. 2 d.lgs.202/2007 (Inquinamento colposo)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

8.1.19 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(Art. 25 duodecies)

Art. 12, c.3, c.3-bis, c.3-ter d.lgs. 286/1998 (Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestine)

c.3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

c.3 bis

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena è aumentata.

c.3 ter

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Art. 12, c.5 d.lgs. 286/1998 (Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato)

c.5

Fuori dei casi previsti dall'art. 12 c. da 1 a 4 ter TU immigrazione, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22 D.Lgs. 286/1998, comma 12-bis (Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

- viene riportato il testo integrale dell'articolo

- 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
- 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro; d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
- 2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis). La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.
- 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

- 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
- 5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.
- 5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.
- 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.
- 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater: Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

5-quinquies: Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni

tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

6. Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5.bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7. (abrogato)

- 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
- 9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
- 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
- 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. (abrogato)

- 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.
- 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
- 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
- 12-quater. (abrogato)
- 12-quinquies. (abrogato)
- 12-sexies. (abrogato)
- 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
- 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
- 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

8.1.20 RAZZISMO E XENOFOBIA

(Art. 25 terdecies)⁷⁵

Art. 604 bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)⁷⁶

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

⁷⁵ Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167

⁷⁶ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6.4.2018.

8.1.21 REATI TRANSNAZIONALI

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 60, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22 commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

(Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4,6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n.273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di

reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs.25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favor permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del present unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00 Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero rigua permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.	à dello risce la te testo 0.

8.1.22 REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(Art. 25 quaterdecies)⁷⁷

Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Frode in competizioni sportive)

- 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
- 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
- 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

- 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
- 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda

⁷⁷ Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39, in vigore dal 17.5.2019.

da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

- 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
- 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
- 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione⁷⁸.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale⁷⁹.

⁷⁸ Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

⁷⁹ Comma aggiunto dall'articolo 27, comma 1, lett. c), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

8.1.23 REATI TRIBUTARI

(Art. 25-quinquiesdecies)80

Art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi81.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni82.

Art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente83:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è super
- ore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

8

⁸⁰ Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, e successivamente modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 20.07.2020.

⁸¹ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

⁸² Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019.

⁸³ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. c), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione infedele)*

- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente84:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila85:
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni86.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)87.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Omessa dichiarazione) *

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni

⁸⁴ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. d), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi in luogo della pena della reclusione da uno a tre anni.

⁸⁵ L'art. 39, comma 1, lett. e), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "centocinquantamila" con la parola "centomila".

⁸⁶ L'art. 39, comma 1, lett. f), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "tre" con la parola "due".

⁸⁷ L'art. 39, comma 1, lett. g), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "singolarmente" con la parola "complessivamente".

relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila88.

- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila89.
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 guando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti⁹⁰.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni⁹¹

Art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari⁹².

⁸⁸ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. h), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due a cinque anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

⁸⁹ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. i), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due a cinque anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

⁹⁰ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera I), del D.L. del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

⁹¹ Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lett. m), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019.

⁹² Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. n), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da tre a sette anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Indebita compensazione) *

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. s2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualits che fondano la spettanza del credito.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euio duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.i2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

8.1.24 CONTRABBANDO

(Art. 25-sexiesdecies)⁹³

Art. 27 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Diritti doganali e diritti di confine

Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Art. 78 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando per omessa dichiarazione

- 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
- 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando per dichiarazione infedele

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

- 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

⁹³ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d) del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30.07.2020.

- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse:
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Contrabbando di tabacchi lavorati

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione:
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62 quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 88 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
- e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

- a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
- b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Art. 94 D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche

costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale."

Art. 40 D. Lgs. n. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995) Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.

Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

I fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

8.1.25 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(Art. 25-septiesdecies)

Art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies c.p. (Violazione in materia di alienazione di beni culturali)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazioni illecite di beni culturali)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illeciti di beni culturali o paesaggistici)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, o ove previsto, o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

8.1.26 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

(Art. 25-duodevidecies)

Art. 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

8.1.27 DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

(Art. 25-undevicies)

Art. 544 - bis c.p. (Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Art. 544 – ter c.p. (Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544 – quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544 - quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

8.1.28 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Art. 34 D. Lgs. n. 129/2024 - Responsabilità dell'ente

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- Śi applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 89 Regolamento (UE) 2023/1114 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate

Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

- a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o
- b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre

a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure
- coinvolto in attività Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona informazioni dovrebbe sapere che si tratta di Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Art. 90 Regolamento (UE) 2023/1114 - Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

Art. 91 Regolamento (UE) 2023/1114 - Divieto di manipolazione del mercato

A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

- a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:
- i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;
- ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale:

- b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;
- c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti. Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:
- a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una criptoattività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;
- b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:
- i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;
- ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
- iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;
- c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)					Sa	Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)			
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Malversazione di erogazioni pubbliche- art. 316 bis c.p. – se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	×	х
Indebita percezione di erogazioni pubbliche - art. 316 ter c.p se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			х	x	х	x	х
Truffa - art. 640 c. 2 c.p se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	х	x	х
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			x	x	x	×	х
Frode informatica in danno dello Stato o di	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,0,00			х	х	х	х	х

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)					Sa	Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)			
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
altro ente pubblico- art. 640 ter c.p.											
Frode nelle pubbliche forniture – art. 356 c.p se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			х	x	x	x	х
Frode in danno del Fondo europeo agricolo - art. 2 L. 898/1986	100	600	€ 25.823,00	€ 929.622,00			х	х	х	x	х
Turbata libertà degli incanti – art. 353 c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00			х	х	Х	х	х
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – art. 353 bis c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00			х	х	х	×	х
Peculato (art. 314, comma c. 1, c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							х
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							х

	Quote Reato	Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							×
Concussione - art. 317 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	х	х	х	х	x	х	x
Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	х
Circostanze aggravanti - art. 319bis c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	х	х	Х	х	х	х	х
Corruzione in atti giudiziari - art.319ter c. 1 c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	х	х	х	x	х	x	х
Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter c.2c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	х	x	x	x	×	х
Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	х	x	х	x	x	×	х
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00							х

Reato		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
20000	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00							х
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	x	x	х	х	х	x	х
Istigazione alla corruzione - art. 322 c.1-3 c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00	х	x	х	х	х	х	х
Istigazione alla corruzione - art. 322 c. 2-4 c.p.	200	600	€ 51.646,00	€ 929.622,00	х	x	х	х	х	х	х
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	х	х	х	х	х
Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							х
Peculato (art. 314, comma c. 1, c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							х
Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							х
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00							х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Stati esteri - art. 322-bis c.p.											
Documenti informatici - art. 491 bis c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			х	X	х	х	х
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x			x	x	x
Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00		x			x	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 617 quinquies c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x			x	x	x
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	х	х			х	x	х
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 bis c.p.	200	700	€ 51.646	€ 1.084.559	Х	Х			x	x	х

		Sai	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
20000	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.	200	700	€ 51.646	€ 1.084.559	х	х			x	x	х
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p.	200	700	€ 51.646	€ 1.084.559	х	х			x	x	х
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – art. 635-quater.1 c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748		X			X	X	Х
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse - art. 635 quinquies c.p.	200	700	€ 51.646	€ 1.084.559	х	Х			x	x	х

Reato		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	x	x	x	х
Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019)	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	x	x	×	х
Estorsione - art. 629, comma 3, c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	х	Х	х	х	х	Х	х
Associazione per delinquere - art. 416, comma 6	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	Х	Х	x	х	х	х	х
Associazione per delinquere - art. 416, escluso comma 6 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	Х	x	x	х	х	х	х
Associazioni di tipo mafioso anche straniere - art. 416bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	х	х	x	х	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di pubblicizzar	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416ter c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	×	x	x	x	×	x	х
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - art. 630 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	х	х	х	х	х	х
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74DPR 309/90	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	x	х	х	х	x	х
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo – art. 416	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	х	x	x	х
Termini di durata massima delle indagini preliminari - art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	х	x	x	х

	Quoi Reato	Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
rento	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	х	x	x	x	x
Alterazione di monete - art. 454 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	х	х	х	x	х	х	х
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p.(riferito ad art. 453)	150	533	€ 51.646,00	€ 826.330,67	х	х	х	x	х	х	х
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p. (riferito ad art. 454)	100	533	€ 25.823,00	€ 515.940,21	x	x	х	x	х	x	х
Spendita di monete falsificare ricevute in buona fede - art. 457 c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							х
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di	100	333	€ 25.823,00	€ 515.940,21	x	х	х	x	x	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
bollo falsificati - art. 459											
c.p.											
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	х	x	x	х	x
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	х	х	х	х	x	х
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c. 2 c.p.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							х
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - 464 c.1 c.p.	100	300	€ 25.823,00	€ 464.811,00							х
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	х

	Quo Reato	Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	х	х	х	х	х	×	х
Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							
Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513bis c.p.	100	800	€ 25.823,00	€ 1.239.496,00	х	х	х	х	х	х	х
Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.	100	800	€ 25.823,00	€ 1.239.496,00	х	х	х	х	х	х	х
Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							х
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							х
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							х
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	Im	iporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
industriale - art. 517ter c. p.											
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517quater c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							х
False comunicazioni sociali - art. 2621 c.p.	200	400	€ 51.646,00	€ 619.748,00							х
Fatti di lieve entità- art. 2621-bis c.c.	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00							х
False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c.	400	600	€ 103.292,00	€ 929.622,00							х
Impedito controllo - art. 2625 c.2 c.c.	200	360	€ 51.646,00	€ 557.773,20							х
Indebita restituzione di conferimenti - art. 2626 c.c.	200	360	€ 51.646,00	€ 557.773,20							х
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627 c.c.	200	260	€ 51.646,00	€ 402.836,20							х

	Quote		Sanzione Pecuniaria (1)			Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c.	200	360	€ 51.646,00	€ 557.773,20							х
Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c.	300	660	€ 77.469,00	€ 1.022.584,20							х
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - art. 2629bis c.c.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00							x
Formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c	200	360	€ 51.646,00	€ 557.773,20							х
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.	300	660	€ 77.469,00	€ 1.022.584,20							х
Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.	400	600	€ 103.291,00	€ 929.622,00	х	х	х	х	х	х	х
Istigazione alla Corruzione tra privati – art. 2635-bis c.c.	200	400	€ 51.645,50	€ 619.748,00	х	х	х	х	х	х	х
Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.	300	660	€ 77.469,00	€ 1.022.584,20							х
Aggiotaggio - art. 2637 c.c.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00							х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ıote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
210010	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 c.1 - 2 c.c.	400	8000	€ 103.292,00	€ 1.239.496,00							х
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare - art. 54 D.lgs. 19/2023	300	600	€ 77.469,00	€ 929.622,00							х
Associazioni sovversive - art. 270 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	х	х	x	x	х
Associazioni sovversive - art. 270 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	х	х	x	x	х
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270bis c.pse il delitto è punito con la pena della	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	х	x	x	х

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
reclusione inferiore a dieci anni											
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270bis c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	х	х	x	х
Assistenza agli associati - art. 270ter c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	х	x	х	x	х
Assistenza agli associati - art. 270ter c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	x	x	x	×	х
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale -	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	х	х	x	х	х	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Tout.	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
art. 270 quater c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni											
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270quaterc.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	x	х	x	x	х
Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (Art. 270-quater.1 c.p.)	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	х	x	х	x	х	x	х
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270quinquies c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	х	x	х	x	x	х
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270quinquies c.p se il	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	x	х	x	x	х

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	dall'esercizi o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare	agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo											
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	х	х	х	х	x	х
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	×	х	x	x	x	×	х
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	х	х	x	х	x	х

Reato		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
2000	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	х
Detenzione di materiale con finalità di terrorismo – art. 270-quinquies.3 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	х	х	x	x	x	х
Detenzione di materiale con finalità di terrorismo – art. 270-quinquies.3 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	х
Condotte con finalità di terrorismo - art. 270sexies c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	х	x	x	x	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	iote	Importo		Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Condotte con finalità di terrorismo - art. 270sexies c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	х	х	x	x	x
Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	х	х	х	x	x	x
Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	x	x	×	×	x
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280bis c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	×	х	х	x	×	×	x

Reato		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Resto	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
ixeato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280bis c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	х
Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	х	x	х	х	х	х
Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	x	×	x	×	х
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289bis c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	x	×	x	×	х
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art.289bis	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	х	x	x	х	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo											
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	×	x	x	x	x	×	х
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	х	х	х	x	х
Sequestro di persona a scopo di coazione – art. 289-ter c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	х	x	x	x	×	х
Sequestro di persona a scopo di coazione – art. 289-ter c.p se il delitto è	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	х	х	x	х	х	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	Importo		Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	dall'esercizi o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni											
Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	х	х	х	х	х	x	х
Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	х	x	х	x	x	x	х
Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	х	x	x	x	x
Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	х

		Sai	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reatu	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare	agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	×	х	х	×	×	×	x
Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	х	х	x	x	x	х
Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata – art. 307 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	×	x	x	x	x	x	х
Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata – art. 307 c.p se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; Danneggiamento delle installazioni a terra - artt. 1-2 L. 342/1976- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	x	х	x	x	x	x
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; Danneggiamento delle installazioni a terra - artt. 1-2 L. 342/1976- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	х	x	x	x	х
Danneggiamento delle installazioni a terra - Art. 2 Legge 10 maggio 1976, n. 342 - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	х	х	х	х	х	x	х
Danneggiamento delle installazioni a terra - Art. 2 Legge 10 maggio	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	х	х	х	x	х	x	х

		Sai	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu Min (da)	ote Max (a)	In Min (da)	mporto Max (a)	Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
1976, n. 342 - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo											
Sanzioni (reati contro la sicurezza marittima) – art. 3 L. 422/1989- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	х	х	х	x	х	х
Sanzioni (reati contro la sicurezza marittima) – art. 3 L. 422/1989- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	х	х	х	х	x	х
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00	x	х	х	х	х	x	х
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	х	х	x	х	х	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo											
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 583bis	300	700	€ 77.469,00	€ 1.084.559,00	х	х	x	х	х	x	х
c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	х	x	х	x	х
Prostituzione minorile - 600bis c.1 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	х	х	х	х	х	х	х
Prostituzione minorile - art. 600bis c.2 c. p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00							х
Pornografia minorile - 600ter c. 1-2 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	х	х	х	х	х	х	х
Pornografia minorile - art. 600ter c.3-4 c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00							х
Detenzione o accesso a materiale pornografico - art. 600 quater c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00							

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Pornografia virtuale - art. 600 quater.1 c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	х	х	х	×	х	×	х
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600 quinquies c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	х	х	x	х	x	х
Tratta di persone - art. 601 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	х	х	х	×	х	х
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	х	х	х	х	х	х
Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	х	х	х	x	х	х
Adescamento di minorenni - art. 609- undecies c.p.	200	700	€ 51.646,00	€ 1.084.559,00							х
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate - art. 184 D.Lgs. n.58/1998	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00							х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
2000	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Manipolazione del mercato - art. 185 c.p. D.Lgs. n.58/1998	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00							х
Divieto di manipolazione del mercato - art. 15 Reg. UE n. 596/2014											х
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate - art. 14 Reg. UE n. 596/2014											x
Omicidio colposo - art. 589 c.p.	1000	1000	€ 258.230,00	€ 1.549.370,00	х	х	x	х	х	х	х
Omicidio colposo - art. 589 c.p.	250	500	€ 64.557,50	€ 774.685,00	х	х	х	х	х	х	х
Lesioni personali colpose - art. 590 c. 3 c.p.	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50	х	х	х	х	х	х	х
Ricettazione - art. 648 c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00	х	х	х	х	х	х	х
Ricettazione - art. 648 c.p nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	х	х	x	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	ıporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.											
Riciclaggio - art. 648bis c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00	х	х	x	х	х	х	х
Riciclaggio - art. 648bis c.p nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	х	x	х	x	х
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648ter c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00	х	x	х	х	х	×	х
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648ter c.p nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	х	х	х	х	x	х

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	ıporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote											
Autoriciclaggio - art. 648ter-1 c.p.	200	800	€ 51.646,00	€ 1.239.496,00	х	х	х	х	х	х	х
Autoriciclaggio - art. 648ter-1 c.p nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	x	х
Associazione per delinquere - art. 416 c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	x	x	x	х	x	х
Associazione di tipo mafioso anche straniere - art. 416bis c.p.	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	x	x	x	х	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - art. 291 quater DPR 43/73	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	х	х
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 309/90	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	х	x	х	x	х	х	х
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 D.lgs. 286/1998 "Traffico di migranti"	400	1000	€ 103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	x	x	х	х
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art.12 comma 5 D.lgs. 286/1998 "Traffico di migranti"	100	200	€25.823,00	€ 309.874,00	x	x	x	x	x	х	х

Reato		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n.286/1998	100	200	€25.823,00	€ 309.874,00							х
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377bis c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							х
Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta - art. 171 Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	х	х	х	х	x	х
Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE - art. 171bis Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	х

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	Im	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reatt	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Duplicazione, riproduzione, trasmissione - per uso non personale a scopo di lucro - di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio - art. 171ter Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	х	x	x	x
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi - art. 171septies Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Produzione, importazione, vendita, istallazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato - art. 171- octies Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727-bis c.p.	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							x
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733-bis c.p.	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.3, c.5 (secondo periodo), c. 13 d.lgs. 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50	x	х	x	х	x	x	х
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.2, c.5 (primo periodo), c. 11 d.lgs. 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	х	х	х	х	х	x	х
Abbandono di rifiuti in casi particolari - D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis	350	450	€ 90.380,50	€ 697.216,50							
Abbandono di rifiuti pericolosi - D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter comma 1	400	550	€ 103.292,00	€ 852.153,50							
Abbandono di rifiuti pericolosi - D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter comma 2	500	650	€ 129.115,00	€ 1.007.090,50							

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1 secondo periodo, c.3 primo periodo d.lgs. 152/06	400	600	€ 103.292,00	€ 929.622,00	х	х	х	х	х	х	х
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.3 secondo periodo d.lgs. 152/06	450	750	€ 38.734,50	€ 387.342,50	х	×	х	×	х	×	х
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1-bis primo periodo, 3-bis primo periodo d.lgs. 152/06	500	1000	€ 129.115,00	€ 1.549.370,00	x	x	×	x	х	×	х
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1-bis secondo periodo, 3-bis secondo periodo d.lgs. 152/06	600	1200	€ 154.938,00	€ 1.859.244,00	x	x	×	×	x	×	х
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.5, c.6 primo periodo d.lgs. 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50	x	x	х	x	x	x	х
Combustione illecita di rifiuti - D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis c.1 primo periodo	200	450	€ 51.646,00	€ 697.216,50	x	x	x	x	x	x	х

	Quote	Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Combustione illecita di rifiuti - D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis c.1 secondo periodo	300	600	€ 77.469,00	€ 929.622,00	х	х	х	х	х	×	х
Combustione illecita di rifiuti - D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis c.3-bis primo periodo	400	800	€ 103.292,00	€ 1.239.496,00	х	х	х	x	х	×	х
Combustione illecita di rifiuti - D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis c.3-bis secondo periodo	500	1000	€ 129.115,00	€ 1.549.370,00	х	x	х	x	х	x	х
Bonifica dei siti - art. 257, c.1 d.lgs. 152/06	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							х
Bonifica dei siti da sostanze pericolose - art. 257, c.2 d.lgs. 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							x
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - art. 258, c.4 d.lgs. 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							x
Traffico illecito di rifiuti - art. 259, c.1 d.lgs. 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							х

	Quote		nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
20000	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260 bis c. 6, 7, 8 Dlgs. 152/06	150	300	€ 38.700,00	€ 464.700,00							х
Traffico illecito di rifiuti - art. 259, c.1 d.lgs. 152/06	300	450	€ 77.469,00	€ 697.216,50	х	х	x	х	х	x	х
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 452- quaterdecies, c.1 d.lgs. 152/06	400	600	€€ 103.292,00	€ 929.622,00	х	х	х	x	х	х	х
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività - art. 452 quaterdecies, c.2 d.lgs. 152/06	450	750	€ 116.203,50	€ 1.162.027,50	х	х	х	х	х	х	х
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria - art. 279, c.5 d.lgs. 152/06	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	.ote	Importo		Interdizione	Sospensione o	D: : 4	Esclusione da	Divieto di		del prezzo,
Reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	dall'esercizi o dell'attività (3)	revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	profitto del reato o di somme equivalenti
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette- art. 1, c.1, - art. 2, commi 1 e 2, c.6 L. 150/92	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							х
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette art. 1, c.2 L. 150/92	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
Touts	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette art. 2, commi 1 e 2 L. 150/92	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50							x
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette - art. 3bis, c.1 L. 150/92	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00							x
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive - art. 3, c.6 L. 549/93	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							х
Inquinamento doloso provocato da navi - art. 8, c 2 D.lgs 202/07	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	х	х	х	х	х	x	х

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
reato	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Inquinamento colposo provocato da navi - art. 9, c.1 D.lgs. 202/07	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50	x	х	x	х	х	х	х
Inquinamento colposo provocato da navi - art. 8 c.1, 9 c.2 D.lgs. 202/07	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50	х	х	x	х	х	x	х
Inquinamento ambientale - art. 452-bis c.p.	400	600	€ 103.292,00	€ 929.622,00	х	х	х	x	х	х	х
Disastro Ambientale - art. 452-quater c.p. (Tit. VI -bis)	600	900	€ 154.938,00	€ 1.394.433,00	x	х	х	х	х	x	х
Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452- quinques c.p. (Tit. VI - bis)	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00							х
Impedimento del controllo – art. 452 septies c.p.	100	250	€ 25.823,00	€ 387.342,50	х	х	×	x	х	x	х
Circostanze aggravanti - art. 452-octies c.p. (Tit. VI -bis)	459	1000	€ 116.203,50	€ 1.549.370,00	х	х	x	х	х	x	х
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452- sexies c.p. (Tit. VI -bis)	600	1200	€ 154.938,00	€ 1859.244,00	x	х	x	х	х	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Impiego di lavoratori irregolari - art. 22, c. 12bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	100	200	€ 25.823,00	€ 150.000							х
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, c.3, c. 3-bis, c. 3-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	400	1000	€103.292,00	€ 1.549.370,00	x	x	x	X	x	x	х
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art. 12, c.5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	100	200	€ 25.823,00	€ 309.874,00	x	x	x	x	x	×	x

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di pubblicizzar	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, art. 604-bis, c.3 c.p.	200	800	€ 309.874,00	€ 1.239.496,00	x	x	х	х	x	х	х
Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – artt. 1 e 4 L. 401/1989 (delitti)	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	х	х	х	х	х	х
Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – artt. 1 e 4 L. 401/1989 (contravvenzioni)	100	260	€ 25.823,00	€ 402.836,20	х	х	х	x	x	х	х

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa	nzione Interditti (2)	iva		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu Min (da)	Max (a)	In Min (da)	nporto Max (a)	Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa - art. 4, L. n. 401/1989 (delitti)	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	X	X	X	x	x	х
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa - art. 4, L. n. 401/1989 (contravvenzioni)	100	260	€ 25.823,00	€ 402.836,20	х	х	х	х	х	x	х
Reati in materia di contrabbando previsti dal D. Lgs. 141/2024	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	х	x	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di pubblicizzar	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti- art.493-ter c.p.	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	х	x	x	x	x	х
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contantiart. 493-quater c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	х	х	х	х	х	x	х
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale – art. 640-ter c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	х

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	ıote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di pubblicizzar	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Trasferimento fraudolento di valori – art. 512-bis c.p.	250	600	€ 64.557,50	€ 929.622,00	x	х	х	х	х	x	х
Altre fattispecie- in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione	300	800	€ 77.469,00	€ 1.239.496,00	x	x	x	x	x	x	x

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qυ	ıote	Importo		Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Altre fattispecie- in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 c. 1 d.lgs. 74/2000	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00			x	х	х	x	х

Reato		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 c. 2-bis d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			х	x	x	x	х
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 d.lgs. 74/2000	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00			х	x	x	x	х
Dichiarazione infedele – art. 4 d.lgs. 74/2000 - quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa	100	300	€ 25.823,00	€ 464.811,00			х	x	x	x	х

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione	all'esercizi revoca delle o autorizzazioni,	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività		contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	pubblicizzar e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.											
Omessa dichiarazione – art. 5 d.lgs. 74/2000 - quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			X	X	x	x	x

	Sanzione Pecuniaria (1)					Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu Min (da)	Max (a)	In Min (da)	nporto Max (a)	Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 c. 1 d.lgs. 74/2000	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00			x	x	x	x	х
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 c. 2-bis d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			х	х	х	x	х
Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10 d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	x	x	x	х

	Sanzione Pecuniaria (1)					Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione Sospensione o dall'esercizi revoca delle	Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di pubblicizzar	su giornali indicati	del prezzo, profitto del	
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Indebita compensazione – art. 10-quater d.lgs. 74/2000 - quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	x	x	X	х
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – art. 11 d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00			x	x	x	x	x

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato			Interdizione Sospensione o dall'esercizi revoca delle o autorizzazioni,		Divieto a contrattare	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro	Divieto di pubblicizzar e beni o	su giornali indicati dal giudice a spese	del prezzo, profitto del reato o di		
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	dell'attività (3)	licenze o concessioni	con la PA	revoca	servizi	dell'ente	somme equivalenti
Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518-ter c.p.	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00	x	х	x	x	x	x	х
Ricettazione di beni e culturali – art. 518- quater c.p.	400	900	€ 103.292,00	€ 1.394.433,00	x	x	x	x	x	x	х
Furto di beni culturali – art. 518-bis c.p.	400	900	€ 103.292,00	€ 1.394.433,00	x	x	x	x	x	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	revoca delle Divieto a autorizzazioni, contrattare	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di pubblicizzar	su giornali indicati	del prezzo, profitto del	
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)			finanziamenti, contributi o loro revoca	e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali – art. 518-octies c.p.	400	900	€ 103.292,00	€ 1.394.433,00	x	х	x	х	x	x	х
Violazione in materia di alienazione in beni culturali – art. 518- novies c.p.	100	400	€ 25.823,00	€ 619.748,00	х	x	x	x	x	x	х
Importazione illecita di beni culturali – art. 518- decies c.p.	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00	x	х	x	x	x	x	х

	Sanzione Pecuniaria (1)					Sa	nzione Interditti (2)	va		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)
Reato	Qu	iote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni Divieto a contrattare con la PA		Esclusione da agevolazioni,	Divieto di pubblicizzar	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)			finanziamenti, contributi o loro revoca	e beni o servizi		reato o di somme equivalenti
Uscita o esportazione illecita di beni culturali – art. 518-undecies c.p.	200	500	€ 51.646,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici – art. 518- duodecies c.p.	300	700	€ 77.469,00	€ 1.084.461,00	x	х	х	х	x	х	x
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – art. 518-terdecies c.p.	500	1000	€ 129.115,00	€ 1.549.370,00							x

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu Min (da)	ote Max (a)	In Min (da)	Max (a)	Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
Contraffazione di opere d'arte – art. 518- quaterdecies c.p.	300	700	€ 77.469,00	€ 1.084.461,00	x	х	x	x	x	x	х
Riciclaggio di beni culturali – art. 518- sexies c.p.	500	1000	€ 129.115,00	€ 1.549.370,00							х
Uccisione di animali - art. 544-bis c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	х	x	x	x	x	х

		Sanzione Pecuniaria (1)				Sa		Pubblicazione Sentenza (4)	Confisca (5)		
Reato	Qu Min (da)	Max (a)	In Min (da)	nporto Max (a)	Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
Maltrattamento di animali – art. 544-ter c.p	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	х
Spettacoli o manifestazioni vietati - art. 544-quater c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	х
Divieto di combattimenti tra animali – art. 544- quinquies c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	х	x	x	x	x	х

		Sa	nzione Pecunia (1)	ria		Sanzione Interdittiva (2)					Confisca (5)
Reato	Qu	ote	In	nporto	Interdizione dall'esercizi		Divieto a	Esclusione da agevolazioni,	Divieto di pubblicizzar	su giornali indicati	del prezzo, profitto del
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)	o dell'attività (3)	autorizzazioni, licenze o concessioni	contrattare con la PA	finanziamenti, contributi o loro revoca	e beni o servizi	dal giudice a spese dell'ente	reato o di somme equivalenti
Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art. 638 c.p.	100	500	€ 25.823,00	€ 774.685,00	x	х	x	x	x	x	х

Note:

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 258 e 1549 Euro circa, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 Euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila Euro circa se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà

- 2. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi:
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
- 3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.

- **4.** La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
- 5. Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.

9 APPENDICE 2

9.1 ELENCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231

Codice Anagrafica Descrizione Sistema "Cedacri"

63	Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (fino al grado di sottoufficiale)
72	Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (di grado elevato)
34	Giornalista
32	Notaio / Avvocato
78	Magistrato
77	Politico (Parlamentare/Sindaco/Consigliere, ecc)
82	Incaricato di pubblico servizio (1)
81	Pubblico Ufficiale (giudiziario, sanitario, ecc) (2)

(1) Per **incaricato di pubblico servizio** si intende chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Il codice penale, art. 358, definisce così un incaricato di pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

(2) Art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale)

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi e certificativi».